

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

n. 19

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dall'8 al 14 febbraio 2007)

INDICE

BARBATO: sull'esito di un corso-concorso per dirigenti pubblici (4-00664) (risp. BASTICO, <i>vice ministro della pubblica istruzione</i>)	Pag. 525	FORMISANO: sugli studi concernenti gli interventi di chirurgia refrattiva (4-00378) (risp. ZUCHELLI, <i>sottosegretario di Stato per la salute</i>)	Pag. 543
BIANCONI: su lavori in alcune strade statali (4-00921) (risp. DI PIETRO, <i>ministro delle infrastrutture</i>)	528	GARRAFFA: su alcuni dirigenti dell'ANAS in Sicilia (4-00728) (risp. DI PIETRO, <i>ministro delle infrastrutture</i>)	545
CICCANTI: sull'attribuzione di un incarico scolastico (4-00447) (risp. BASTICO, <i>vice ministro della pubblica istruzione</i>)	529	GENTILE: sul decentramento amministrativo nella Regione Calabria (4-00543) (risp. NICOLAIS, <i>ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione</i>)	547
sui criteri di scelta della sede di servizio del personale docente (4-00451) (risp. BASTICO, <i>vice ministro della pubblica istruzione</i>)	531	GENTILE ed altri: sulla strada statale 106 Ionica (4-00818) (risp. DI PIETRO, <i>ministro delle infrastrutture</i>)	549
CUSUMANO ed altri: sull'esito di un corso-concorso per dirigenti pubblici (4-00609) (risp. BASTICO, <i>vice ministro della pubblica istruzione</i>)	534	GIAMBRONE: sull'ammissione con riserva al corso-concorso per dirigenti scolastici (4-00293) (risp. BASTICO, <i>vice ministro della pubblica istruzione</i>)	551
DIVINA: sulla presenza di uomini delle Forze dell'ordine durante un convegno (4-00674) (risp. MINNITI, <i>vice ministro dell'interno</i>)	538	MANZIONE: sull'esito di un corso-concorso per dirigenti pubblici (4-00682) (risp. BASTICO, <i>vice ministro della pubblica istruzione</i>)	535
EUFEMI: sulla situazione del personale precario dello Stato (4-00308) (risp. NICOLAIS, <i>ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione</i>)	539	MANZIONE, MONGIELLO: sulle graduatorie permanenti del personale docente (4-00612) (risp. BASTICO, <i>vice ministro della pubblica istruzione</i>)	553
sull'affissione di locandine relative ad un incontro di preghiera (4-00414) (risp. PAJNO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	541	MATTEOLI ed altri: sui lavori sul sistema MOSE (4-00551) (risp. DI PIETRO, <i>ministro delle infrastrutture</i>)	555
FANTOLA: sull'affissione di locandine relative ad un incontro di preghiera (4-01074) (risp. PAJNO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	542		

NARDINI, DI LELLO FINUOLI: su un'inchiesta televisiva relativa a beni confiscati o provenienti da reati finanziari (4-00979) (risp. MASTELLA, <i>ministro della giustizia</i>)	Pag. 559	SELVA: su eventi atmosferici straordinari in Veneto (4-00306) (risp. CHITI, <i>ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali</i>)	Pag. 568
PALERMI: sulla redazione della testata giornalistica di Rainews24 (4-00497) (risp. GENTILONI, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	563	TOMASSINI ed altri: sulla formazione continua del personale sanitario (4-00763) (risp. ZUCHELLI, <i>sottosegretario di Stato per la salute</i>)	569
RONCHI ed altri: sui lavori sul sistema MOSE (4-00893) (risp. DI PIETRO, <i>ministro delle infrastrutture</i>)	555	VALDITARA ed altri: sull'esito di un corso-concorso per dirigenti pubblici (4-00618) (risp. BASTICO, <i>vice ministro della pubblica istruzione</i>)	536
RUBINATO: sull'inaugurazione dell'autostrada A28 (4-00515) (risp. DI PIETRO, <i>ministro delle infrastrutture</i>)	564	VALPIANA, CAPELLI: sul noleggio dei libri scolastici (4-00500) (risp. BASTICO, <i>vice ministro della pubblica istruzione</i>)	571
SACCONI: su eventi atmosferici straordinari in Veneto (4-00223) (risp. CHITI, <i>ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali</i>)	567		

BARBATO. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso che:

con decreto del Direttore generale del 22 novembre 2004, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, la Direzione generale per il personale della scuola del Dipartimento per l'istruzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha bandito il corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado e per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi;

la conclusione della prima parte del concorso in tutte le regioni ha invariabilmente comportato che un considerevole numero di docenti siano stati inseriti nella graduatoria di merito per aver superato due prove scritte e una doppia prova orale;

questi stessi docenti, pur essendo stati inseriti in una graduatoria di merito prevista dal bando, vengono esclusi dalla partecipazione al corso di formazione previsto dal decreto citato, rimanendo di fatto bloccati su un «binario morto»;

in tale situazione di fatto è ravvisabile uno sbarramento ingiusto che impedisce ai candidati idonei il completamento dell'*iter* previsto dalla procedura di concorso;

tale incongruenza di base è imputabile alla macchinosità del decreto citato, che determina il numero dei candidati partecipanti ai corsi di formazione istituiti nelle diverse sedi in relazione a quello dei posti messi a concorso, peraltro assolutamente sottostimato a livello nazionale (avendo arbitrariamente fissato in 1.500 posti la dotazione del concorso riservato senza tener conto dei criteri analiticamente fissati dalla norma);

ciò ha determinato in tutte le regioni la stesura di due diverse graduatorie, la prima di merito generale (comprendente tutti i candidati che hanno superato le quattro prove: due scritte e doppia prova orale), la seconda relativa ai soli candidati che frequenteranno il corso di formazione per poi sostenere l'ultima fase, consistente in un altro concorso, come esplicitamente previsto dal bando, costituita da una prova scritta con una soglia di accesso minima per la prova orale il cui superamento è rimesso al conseguimento di un voto minimo;

occorre ancora precisare che il citato bando prevede un'ulteriore differenziazione: l'esistenza di due graduatorie di accesso, l'una per il primo e l'altra per il secondo ciclo dell'istruzione. A tal riguardo si fa presente che, sulla legittimità di quest'ultima distinzione, il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte ha già espresso parere negativo. Tutto ciò a fronte del ruolo unico della dirigenza e dell'unicità delle prove di

concorso sostenute in comune e senza alcuna differenziazione dai candidati del I e del II settore;

il miglioramento del sistema formativo italiano è premessa indispensabile per una ripresa economica e sociale della nazione e con la ventilata indagine di un nuovo concorso ordinario si passerebbe da un'ingiustificata assenza di quindici anni ad un'inspiegabile frequenza di concorsi, segno di una sostanziale carenza di progettualità politica di settore;

l'aggravio economico, conseguente all'emanazione di un nuovo bando ordinario, influirebbe negativamente sulla spesa pubblica, contrariamente alla possibilità di far concludere l'*iter* del concorso a tutti coloro che sono inseriti nella graduatoria di merito (ciò dimostra peraltro la consapevolezza dell'esistenza di un significativo numero di posti disponibili);

tutti i candidati che hanno superato le prove hanno ampiamente dimostrato, con esami selettivi, una preparazione culturale e professionale giudicata adeguata dalle commissioni giudicatrici;

gli stessi sono inseriti in graduatoria di merito (art. 18, decreto del Direttore generale 22 novembre 2004), comprovante per definizione una professionalità accertata;

i posti disponibili sono allo stato attuale ampiamente superiori a quelli messi a concorso;

praticamente in tutte le regioni sono stati presentati ricorsi amministrativi, in alcuni casi sono state decretate le ammissioni con riserva al corso di formazione e in altri casi sono state concesse le sospensive anche sulla base di motivazioni particolarmente serie che potrebbero incidere sulla validità del concorso, determinando, comunque, una situazione di grave disuguaglianza fra le varie regioni;

per la prima volta nella storia dei concorsi non è prevista l'idoneità e non viene prevista una graduatoria di merito permanente dalla quale attingere per il reclutamento necessario alla copertura dei posti vacanti;

presso i Tribunali amministrativi regionali pendono ricorsi in merito alla legittimità dello sbarramento all'ammissione al corso di formazione per coloro che pur avendo superato tutte le prove non hanno raggiunto un punteggio utile;

la procedura dello sbarramento è fortemente penalizzante per tale personale in quanto azzerava il riconoscimento di competenze che il superamento delle prove aveva invece evidenziato;

sono state presentate significative richieste di modifica delle procedure in vista del prossimo concorso ordinario per dirigenti, con particolare riferimento a questo tipo di sbarramento;

per i prossimi anni, in ragione del forte aumento del numero dei pensionamenti, sarà consistente il numero dei posti vacanti per dirigenti scolastici,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda adottare urgenti provvedimenti, e quali, al fine di consentire ai docenti esclusi dalla partecipazione al corso di formazione previsto dal decreto del Direttore generale del 22 novembre

2004, di concludere tutto l'iter di concorso e di acquisire, al termine, la nomina di dirigente scolastico eliminando le attuali disparità;

se, e in che modo, ritenga utile garantire, quantomeno, il mantenimento della graduatoria permanente di merito, da esaurire prima dell'emanazione del prossimo concorso ordinario, con la possibilità di compensazioni interregionali a domanda.

(4-00664)

(5 ottobre 2006)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione parlamentare con la quale l'interrogante, nel far presente che numerosi docenti che hanno superato le prove scritte e orali del corso-concorso per dirigente scolastico, bandito con decreto del Direttore generale in data 22 novembre 2004, sono stati esclusi dalla partecipazione al corso di formazione a causa dello sbarramento previsto, chiede iniziative affinché gli stessi possano concludere la procedura concorso e, al termine, essere nominati dirigenti scolastici o, quantomeno, che sia mantenuta la graduatoria permanente di merito da esaurire prima dell'emanazione del prossimo concorso ordinario.

Al riguardo si fa presente che la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) contiene disposizioni nel senso auspicato.

La legge infatti dispone che le procedure di concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici sono definite secondo nuovi principi ed in particolare:

cadenza triennale del concorso su tutti i posti vacanti nel triennio;
unificazione dei tre settori di dirigenza scolastica;

accesso aperto al personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali, in possesso di laurea, che abbia maturato dopo la nomina in ruolo un servizio effettivamente prestato di almeno cinque anni;

previsione di una preselezione mediante prove oggettive di carattere culturale e professionale, in sostituzione dell'attuale preselezione per titoli;

svolgimento di una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano la preselezione;

effettuazione di una prova orale; valutazione dei titoli;

formulazione della graduatoria di merito;

periodo di formazione e tirocinio, di durata non superiore a quattro mesi, nei limiti dei posti messi a concorso, con conseguente soppressione dell'aliquota aggiuntiva del 10 per cento.

La stessa legge, all'articolo 1, comma 619, dispone che in attesa della emanazione del regolamento, che definisca le modalità delle procedure di concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici, sui posti previsti dal bando di concorso ordinario indetto con decreto direttoriale del 22 novembre 2004 e, ove non sufficienti, sui posti vacanti e disponibili relativi agli

anni scolastici 2007-2008 e 2008-2009, vengano nominati i candidati del suddetto concorso – compresi quelli in possesso dei prescritti requisiti ammessi con riserva a seguito di un provvedimento cautelare – che abbiano superato le prove di esame propedeutiche alla fase della formazione prevista dal medesimo corso-concorso con la produzione da parte degli stessi di una relazione finale e il rilascio di un attestato positivo da parte del direttore del corso, senza l'effettuazione dell'esame finale previsto dal bando medesimo.

È inoltre prevista la nomina sui posti vacanti e disponibili a livello regionale, relativi al medesimo periodo, dei candidati che abbiano superato le prove di esame propedeutiche al corso di formazione del predetto concorso, ma non abbiano partecipato al corso di formazione medesimo perché non utilmente collocati nelle relative graduatorie. Questi ultimi devono partecipare con esito positivo ad un apposito corso intensivo di formazione che verrà indetto dall'amministrazione e dovrà concludersi nell'anno scolastico 2006-2007.

Tutto ciò nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni, previsto dall'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e secondo l'ordine delle graduatorie di merito.

Il Vice Ministro della pubblica istruzione

BASTICO

(5 febbraio 2007)

BIANCONI. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

nel 1996 furono avviati i lavori di ammodernamento del tratto di strada ex Strada statale SS9-Ter e, dal 2001, Strada Provinciale SP3, in località Fiumana di Predappio, per un costo complessivo preventivato di circa 6 milioni di euro;

la conclusione dei lavori era prevista per il 1998, ma a causa di problemi fra l'azienda appaltatrice Asfalti Sintex S.p.A. di Bologna e la società Anas, i lavori sono terminati solo nel 2004;

il tratto originariamente stabilito per i lavori di ammodernamento doveva essere di sei chilometri, ma a lavori ultimati si è ridotto a meno di tre e, inoltre, anche dopo il collaudo, la strada presenta buche ed avvallamenti e scarsa illuminazione;

dopo pochi mesi dall'inaugurazione, il nuovo tratto presentava già grandi buche ed avvallamenti pericolosi e per questo si sono resi necessari ulteriori interventi, che però non hanno risolto il problema;

pur essendo dal 2001 una strada provinciale, il tratto in oggetto è ancora competenza dell'Anas cui sono stati indirizzate ripetute richieste di intervento da parte di consiglieri comunali, provinciali e regionali;

nel 2003 è stato presentato un esposto alla Magistratura, presso il Tribunale di Forlì e alla Corte dei conti di Bologna per chiedere verifica delle somme spese,

si chiede di sapere:

se non si ritenga di intervenire con urgenza presso la società Anas, affinché proceda tempestivamente alla messa in sicurezza della Strada provinciale SP3 teatro di continui incidenti anche mortali;

se non si ritenga di procedere ad una verifica contabile sull'effettiva congruità tra i lavori eseguiti e le somme spese.

(4-00921)

(22 novembre 2006)

RISPOSTA. – L'ANAS Spa fa preliminarmente conoscere che la ex strada statale 9-ter è stata trasferita nel 2001, per effetto del decentramento amministrativo in materia di viabilità, alla Regione Emilia Romagna e per essa alla Provincia di Forlì. Come previsto dalle disposizioni in tema di attuazione del decentramento, l'ANAS aveva l'onere di completare i lavori avviati e già affidati all'impresa Asfalti Sintex di Bologna.

Tali lavori consistono nell'ammodernamento della ex statale 9-ter tra i km. 8 + 000 e 11 + 400 (1° stralcio) in Comune di Predappio.

Nell'anno 1999, in corso d'opera e a seguito di precisa richiesta dell'amministrazione comunale di Predappio, è stata redatta ed approvata la perizia di variante tecnica senza aumento di spesa concernente anche la delimitazione dal punto di confluenza tra la variante e la strada esistente.

L'importo complessivo della perizia non è stato modificato rispetto al progetto originale in quanto sono state accolte le proposte tecniche per la realizzazione delle opere aggiuntive (scatolari, muri, ecc).

Fino all'ultimazione dei lavori, avvenuta in data 24 luglio 2002, il tratto interessato rimaneva provvisoriamente a carico dell'ANAS.

La società stradale informa, infine, che sono attualmente in corso accordi con la Provincia di Forlì per il trasferimento definitivo della strada in argomento, non ancora intervenuto in via formale a causa della mancanza di alcuni atti necessari. La Provincia, in qualità di ente gestore, si farà carico degli interventi di manutenzione necessari alla messa in sicurezza della stessa.

Il Ministro delle infrastrutture

DI PIETRO

(12 febbraio 2007)

CICCANTI. – *Al Ministro dell'istruzione.* – Risultando all'interrogante che:

il 28 luglio 2006, la pagina locale del «Corriere Adriatico» di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) con il titolo «Nuova Direttrice Didattica 1° Circolo: arriva la Marini», riportava la notizia che la reggenza della scuola «Moretti» veniva assegnata alla dirigente del 3° Circolo, anziché al dirigente del 2° Circolo (che aveva più titoli), in quanto la stessa

era stata ritenuta «vicina» alle posizioni dell'Amministrazione comunale di centrosinistra del Comune di San Benedetto del Tronto;

le attribuzioni di incarichi nella scuola dovrebbero essere conferite secondo i principi enunciati dal decreto legislativo 165/01, nonché dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei Dirigenti scolastici e non da valutazioni politiche;

il Direttore scolastico regionale avrebbe dovuto sostenere il Dirigente del 2° Circolo nella richiesta di «reggenza», in quanto più titolato e non «punirlo» per dei dissapori avuti con l'Amministrazione di centrosinistra, che voleva imporgli soluzioni nell'organizzazione scolastica e nell'utilizzo delle aule destinate al funzionamento di laboratori didattici attrezzati e del teatro per gli alunni (che dovrebbero improvvisamente essere smantellati per ospitare un refettorio), soluzioni respinte su parere conforme del Collegio dei docenti e del Consiglio dell'Istituzione scolastica;

pertanto, ci si trova di fronte ad una grave discriminazione politica che lede il principio di imparzialità che sottende ogni decisione da parte della Dirigenza superiore nella distribuzione degli incarichi,

si chiede di conoscere:

quali motivazioni di carattere oggettivo – se ci sono – abbiano sacrificato la scelta della «reggenza» della scuola «Moretti» di San Benedetto del Tronto al Dirigente del 2° Circolo per affidarla alla Dirigente del 3° Circolo;

se sia fondata la notizia – non smentita – riportata, come detto in premessa, dalla stampa locale, che a dettare tale scelta sia stata la «vicinanza» politica della Dirigente del 3° Circolo all'Amministrazione di centrosinistra che governa il Comune;

se la Dirigente del 3° Circolo avesse più titolo del Dirigente del 2° Circolo a ricoprire l'incarico di «reggenza» della scuola «Moretti».

(4-00447)

(22 agosto 2006)

RISPOSTA. – Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto con la quale si chiede di conoscere i motivi per i quali la reggenza della scuola media «Moretti» di San Benedetto del Tronto è stata affidata al dirigente scolastico del 3° Circolo didattico anziché al dirigente scolastico del 2° Circolo didattico.

Al riguardo si fa presente che la vigente normativa in materia di affidamento in reggenza di posti disponibili di dirigente scolastico è contenuta nell'articolo 19, lettera *b*), del Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dirigente dell'aera V, quadriennio giuridico 2002-2005, e nell'articolo 4 della direttiva ministeriale 2 marzo 2006, n. 26.

Queste disposizioni non prevedono procedure di concorso per l'affidamento dell'incarico, né, quindi, presentazione di domande o esibizione di titoli per una motivata comparazione, come invece avviene per il conferimento degli incarichi dirigenziali in senso stretto.

Il comma 5 dell'articolo 19 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dirigente dell'aera V, quadriennio giuridico 2002-2005, reca soltanto indicazioni di carattere generale ed in particolare che nell'attribuzione degli incarichi aggiuntivi gli Uffici scolastici regionali seguono criteri che tengono conto degli obiettivi, priorità e programmi assegnati al dirigente, del relativo impegno e responsabilità, delle capacità professionali dei singoli.

Con riguardo al caso in specie, il Dirigente generale dell'Ufficio scolastico regionale per le Marche ha fatto presente che la funzione dirigenziale, da tempo rivestita ed esercitata da entrambi i dirigenti scolastici del 2° e 3° Circolo didattico di San Benedetto del Tronto, con risultati in egual modo apprezzabili, li ha fatti ritenere, alla stregua dei principi generali affermati nel decreto legislativo 165/2001 e nella normativa contrattuale di settore, ambedue adatti, per esperienza e professionalità possedute, a svolgere l'incarico aggiuntivo di reggenza della scuola media «Moretti».

Il medesimo Dirigente generale ha anche precisato di aver affidato l'incarico di reggente della suddetta istituzione scolastica al dirigente scolastico del 3° Circolo didattico, anziché al dirigente scolastico del 2° Circolo, tenuto conto che quest'ultimo è componente della commissione esaminatrice del concorso ordinario per dirigente scolastico in corso di svolgimento nella regione Molise e che tale funzione, di intrinseca complessità e particolare delicatezza, prevedibilmente comporta, nel corso dell'anno scolastico 2006-2007, frequenti assenze dalla sede di servizio ed accresce significativamente il già oneroso impegno dirigenziale che ordinariamente grava sul dirigente medesimo (anche per la considerevole distanza che separa San Benedetto del Tronto da Campobasso).

Tali motivazioni sono state già comunicate all'interessato per le vie brevi dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale.

Il Vice Ministro della pubblica istruzione

BASTICO

(5 febbraio 2007)

CICCANTI. – *Al Ministro dell'istruzione.* – Premesso che:

la legge 104/92 prevede la possibilità per i lavoratori dipendenti di assistere i propri congiunti riconosciuti invalidi ai sensi della legge citata, mediante misure quali la possibilità di assentarsi dal lavoro fruendo di permesso retribuito fino a tre giorni al mese e di avere la priorità nella scelta della sede di servizio nel caso siano dipendenti della pubblica amministrazione;

con propria circolare, il Ministero dell'istruzione ha recentemente riconosciuto tale diritto di priorità, a partire dall'anno scolastico 2006/2007, anche agli aspiranti supplenti iscritti nelle graduatorie provinciali permanenti per il conferimento di incarichi di supplenza annuale e/o fino al termine delle attività didattiche, e/o fino al termine delle lezioni, e/o per spezzoni orari;

tale diritto di priorità nella scelta della sede di servizio rinvia la possibilità, da parte dell'avente diritto, di essere assegnato alla sede ubicata nel comune di residenza dell'invalido assistito o, in mancanza di tale possibilità, a sede ubicata in comune viciniore;

tale presupposto ha determinato l'insorgere di una controversia di natura interpretativa tra due docenti interessati alla stessa sede di servizio, in occasione del conferimento degli incarichi di supplenza annuale per l'anno scolastico 2006/2007 da parte del centro servizi amministrativi (CSA) di Pesaro e Urbino;

a seguito di tale fatto, il docente fruitore della legge 104/92 ha chiesto al CSA di Pesaro e Urbino di intendere il criterio di viciniorità non come asettico computo chilometrico tra la sede ambita per lo svolgimento del servizio ed il luogo di residenza dell'invalido bisognoso di assistenza, ma di tener conto del tempo di percorrenza più breve per permettere, in caso di necessità, il rapido raggiungimento del luogo in cui si trova l'assistito;

nel caso di specie, la questione è stata sollevata perché la città di Fano, luogo di residenza del portatore di *handicap* bisognoso di assistenza da parte del proprio familiare destinatario di proposta di supplenza, benché distante 12 chilometri da Pesaro (sede che voleva essere imposta all'aspirante dal CSA) è raggiungibile in un arco di tempo sensibilmente superiore rispetto a Fossombrone (sede ambita dall'aspirante all'incarico di supplenza), città quest'ultima distante 25 chilometri da Fano, alla quale è agevolmente collegata con una comoda superstrada che consente di coprire tale distanza in circa 20 minuti, mentre la SS16 Adriatica, che collega Fano a Pesaro, spesso congestionata dal traffico, presenta limiti di velocità di 50 chilometri orari ed in certi tratti di 30 chilometri orari, che permettono tempi di percorrenza non inferiori ai 30 minuti ed, in certe fasce orarie, non inferiori ai 40 minuti;

la *ratio legis* della legge 104/92 pone al centro della tutela il portatore di *handicap* con le sue necessità e non l'eventuale risparmio per spese di carburante derivanti dalla copertura di un minor percorso chilometrico da parte di chi lo assiste,

si chiede di sapere:

se si intenda esplicitare con provvedimento *ad hoc* che il criterio di vicinanza debba essere inteso nella maniera più ampia possibile, così da permettere a chi fruisce di tali misure l'adozione della scelta della sede di servizio nella maniera che ritiene più utile ai fini dell'assistenza ai propri familiari, così da assicurare il pieno rispetto della legge 104/92 e la soddisfazione del giusto diritto dei portatori di *handicap* interessati ad ottenere quelle misure previste da tale legge in loro tutela ed includendo, ai fini dell'interpretazione del concetto di viciniorità, non solo il luogo di residenza anagrafica del portatore di *handicap* cui necessita assistenza, ma anche il domicilio e la dimora di quest'ultimo, fermo restando il principio che l'avvalersi del diritto di priorità nella scelta della sede di servizio non

debba essere esercitato per il conseguimento di nomine più vantaggiose in termini economici.

(4-00451)

(1° settembre 2006)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione parlamentare concernente la priorità prevista dalla legge 104/1992 ai fini della scelta della sede di lavoro e, in particolare, l'applicazione del criterio della viciniorità nelle operazioni di reclutamento del personale docente effettuate mediante utilizzazione delle graduatorie permanenti.

Nell'interrogazione si chiede una interpretazione estensiva del concetto di viciniorità e di tenere conto non tanto del luogo di residenza anagrafica del portatore di *handicap* che abbisogna di assistenza ma, soprattutto, del «tempo di percorrenza più breve».

A tale riguardo, si fa presente che le condizioni per fruire della priorità di scelta della sede di servizio al momento del conferimento delle nomine sono state integralmente mutate, stante l'analogia, dalle corrispondenti situazioni previste nell'annuale contratto collettivo nazionale integrativo per la mobilità del personale scolastico sottoscritto dall'amministrazione e dalle organizzazioni sindacali.

In sede di contrattazione si è convenuto che, mentre l'aspirante con *handicap* personale (art. 21) sceglie la sede preferita, l'aspirante che assiste il parente disabile (art. 33, comma 5) esercita il diritto di preferenza tra le sedi disponibili nell'ambito di parametri certi, gestibili anche dal sistema informativo del Ministero, e precisamente la residenza della persona assistita e la tabella chilometrica di viciniorità tra comuni interessati.

Circa lo specifico caso cui si fa riferimento nell'atto di sindacato ispettivo, verificatosi in occasione del conferimento delle supplenze annuali per l'anno scolastico 2006/2007 da parte del Centro Servizi Amministrativi (CSA) di Pesaro e Urbino, la Direzione scolastica regionale per le Marche, sulla base del rapporto informativo inviato dal medesimo C.S.A., ha riferito che quanto rappresentato nell'interrogazione non rispecchia la situazione delle nomine conferite, in data 27 luglio 2006, in quella provincia.

La situazione effettiva risulta essere la seguente:

per il corrente anno scolastico erano disponibili 5 cattedre vacanti fino al 31 agosto 2007;

due docenti iscritti nella graduatoria A050 erano interessati alla cattedra dell'Istituto tecnico di Fossombrone funzionante presso il carcere. I due interessati si trovano collocati nella graduatoria della classe A050, rispettivamente, al 4° e all'8° posto; quello collocato all'8° posto è anche beneficiario del comma 5 dell'articolo 33 della legge 104/1992;

l'insegnante beneficiario della precedenza *ex lege* 104/92 non ha potuto scegliere per primo in quanto, per far valere la precedenza, doveva aspettare la nomina o la rinuncia di 5 candidati che lo precedevano; quando è arrivato il suo turno di nomina, la cattedra cui aspirava era stata

già scelta dal docente collocato al 4° posto della graduatoria che, quindi, lo precedeva.

Le operazioni sono state effettuate secondo le disposizioni contenute nella circolare ministeriale n. 40 del 9 maggio 2006. Detta circolare, al punto 2), prevede infatti che nelle operazioni di reclutamento, da effettuare utilizzando le graduatorie permanenti, si dà luogo all'applicazione delle priorità nella scelta della sede ai sensi dell'articolo 21 della legge 104/92 nei riguardi dei soli aspiranti utilmente collocati nella stessa graduatoria e successivamente, nell'ordine, nei riguardi dei destinatari del comma 6 e del comma 5 dell'articolo 33 della medesima legge. Inoltre, la stessa circolare precisa che «La priorità nella scelta della sede, essendo riconducibile a semplice precedenza e non a riserva di posti si realizza, ovviamente, solo nell'ambito del contingente di nominandi aventi titolo al conferimento della stessa tipologia di supplenza».

Nel caso prospettato, il contingente di nominandi per le supplenze annuali era di 5 mentre il docente destinatario dell'articolo 33 della legge 104 era posto della relativa graduatoria; si è quindi trovato in posizione non utile per la realizzazione della condizione richiesta per la priorità nella scelta della sede.

Il Vice Ministro della pubblica istruzione

BASTICO

(5 febbraio 2007)

CUSUMANO, COSTA, SANCIU, FERRARA, BARBA, GENTILE, NESSA, BURANI PROCACCINI, ZANETTIN, MASSIDDA. – *Al Ministro dell'istruzione.* – Premesso che:

in attuazione del decreto legislativo 165/2001 è stato indetto il concorso ordinario per il reclutamento dei dirigenti scolastici, bandito con determinazione dirigenziale 22 novembre 2004;

al termine della prima fase concorsuale, molto impegnativa e complessa, è stata stilata una graduatoria di merito, in cui sono stati inseriti i candidati che, avendo superato le prove (per titoli, due scritte e due orali), risultano idonei all'ammissione alla fase successiva del corso di formazione, al termine del quale si terrà la prova finale;

la normativa prevede tuttavia che vengano ammessi al corso di formazione non tutti i candidati idonei, ma un numero di candidati pari al numero di posti messi a concorso più il 10 per cento, di fatto azzerando ogni merito acquisito e certificato dal superamento delle prove per molti concorrenti;

si stanno determinando nelle realtà regionali situazioni molto variegata (ricorsi, determinazioni difformi da realtà a realtà), che possono determinare un contenzioso dalle possibili pesanti conseguenze sul piano della funzionalità del servizio oltre che della certezza del diritto;

poiché appare difficile modificare le norme in fase di espletamento concorsuale senza ledere diritti che si sono già costituiti, sembra invece

doveroso, nei confronti dei candidati che hanno affrontato un lungo *iter* di studio e di preparazione e hanno superato le prove, un intervento normativo che riconosca un valore al percorso e alle prove sostenute e superate, ai fini dei futuri concorsi ordinari e riservati;

una soluzione così delineata non comprometterebbe alcun diritto acquisito ai sensi delle norme in vigore, ridurrebbe i rischi di contenzioso, stabilirebbe una situazione di maggiore equità nella prospettiva di una riforma delle procedure concorsuali, e consentirebbe anche di disporre di un contingente di persone con un percorso di selezione e di preparazione alle spalle, senza alimentare peraltro aree di precariato privo di idoneità e di formazione,

si chiede di sapere:

come si intenda procedere per risolvere i problemi evidenziati;

se si ritengano condivisibili le ipotesi delineate.

(4-00609)

(28 settembre 2006)

MANZIONE. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso che:

il concorso ordinario per il reclutamento dei dirigenti scolastici è stato bandito nel novembre del 2004 e prevedeva, per l'ammissione al corso di formazione, cinque valutazioni: una fase di preselezione per titoli; due prove scritte (un saggio e un progetto); due colloqui (uno di gruppo e uno individuale);

circa 1.300 aspiranti dirigenti scolastici in tutta Italia, pur avendo superato *pleno iure* tutte le cinque prove, non sono stati ammessi al corso di formazione perché non rientranti nel totale dei posti messi a concorso (più l'ampliamento del 10 per cento) come previsto dal bando;

la prima selezione per titoli è stata inficiata da una cospicua serie di ricorsi da parte di coloro che, pur non avendo i titoli idonei, hanno chiesto di poter partecipare al suddetto concorso. Molti di questi ricorsi hanno ottenuto, nella fase cautelare, la sospensiva da parte dei competenti Tribunali amministrativi regionali e ciò ha comportato la partecipazione di numerosissimi riservisti, alcuni dei quali, peraltro, oggi risultano anche ammessi ai corsi di formazione, perché utilmente collocati in graduatoria;

nel frattempo i 1.300 esclusi (ma idonei) non potranno partecipare al corso di formazione, e pare sia stato preparato un nuovo bando di concorso per i «presidi incaricati» molti dei quali, ultrasessantenni, pur non avendo superato le prove scritte e pur non essendo riusciti a conseguire l'idoneità al concorso ordinario, avendo avuto negli anni passati la «fortuna» di avere un incarico dirigenziale anche solo per un anno, saranno reclutati direttamente solo con un corso di formazione e un esame finale,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, anche in considerazione dell'elevato numero di posti ancora disponibili (tant'è che anche quest'anno sono stati attribuiti incarichi di presidenza e di reggenza), prevedere che tutti i docenti idonei al concorso or-

dinario possano essere ammessi ad un corso di formazione «riservato», al fine di concludere l'*iter* di concorso ed essere inseriti in una graduatoria di merito, a scorrimento, per occupare i posti che dovessero essere disponibili nei prossimi anni, e comunque prima che venga bandito un nuovo concorso ordinario.

(4-00682)

(10 ottobre 2006)

VALDITARA, DELOGU, STRANO. – *Al Ministro dell'istruzione.* – Premesso che:

in attuazione del decreto legislativo 165/2001 è stato indetto il concorso ordinario per il reclutamento dei dirigenti scolastici, bandito con determinazione dirigenziale del 22 novembre 2004;

al termine della prima fase della procedura di concorso, molto impegnativa e complessa, è stata stilata una graduatoria di merito, in cui sono stati inseriti i candidati che, avendo superato le prove (per titoli, due scritte e due orali), risultano idonei alla fase successiva del corso di formazione, al termine del quale si terrà la prova finale;

la normativa prevede tuttavia che vengano ammessi al corso di formazione non tutti i candidati idonei, ma un numero di candidati pari al numero di posti messi a concorso più il 10 per cento di questi, azzerando di fatto ogni merito acquisito e certificato dal superamento delle prove per molti concorrenti;

si stanno determinando nelle realtà regionali situazioni molto variegata (ricorsi, determinazioni difformi da realtà a realtà), che possono determinare un contenzioso dalle possibili pesanti conseguenze sul piano della funzionalità del servizio oltre che della certezza del diritto;

poiché appare difficile modificare le norme in fase di espletamento del concorso senza ledere diritti già costituiti, sembra invece doveroso, nei confronti dei candidati che hanno affrontato un lungo *iter* di studio e di preparazione e hanno superato le prove, un intervento normativo che riconosca un valore al percorso e alle prove sostenute e superate, ai fini dei futuri concorsi ordinari e riservati;

una soluzione così delineata non comprometterebbe alcun diritto acquisito ai sensi delle norme in vigore, ridurrebbe i rischi di contenzioso, stabilirebbe una situazione di maggiore equità nella prospettiva di una riforma delle procedure concorsuali, e consentirebbe anche di disporre di un contingente di persone con un percorso di selezione e di preparazione alle spalle, senza alimentare peraltro aree di precariato privo di idoneità e di formazione,

si chiede di sapere:

come si intenda procedere per risolvere i problemi evidenziati;

se non si ritengano condivisibili le ipotesi delineate.

(4-00618)

(3 ottobre 2006)

RISPOSTA. (*) – Si risponde all'interrogazione parlamentare con la quale nel far presente che numerosi docenti che hanno superato le prove scritte e le prove orali del corso-concorso per dirigente scolastico, bandito con decreto del Direttore generale del 22 novembre 2004, sono stati esclusi dalla partecipazione al corso di formazione, a causa dello sbarramento previsto, si chiede un intervento normativo che riconosca un valore al percorso e alle prove sostenute e superate, ai fini dei futuri concorsi ordinari e riservati.

Al riguardo si fa presente che la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) contiene disposizioni nel senso auspicato.

Infatti, l'articolo 1, comma 619, della legge dispone che, in attesa dell'emanazione del regolamento, che definisca le modalità delle procedure di concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici secondo i principi stabiliti dalla medesima legge, sui posti previsti dal bando di concorso ordinario indetto con decreto direttoriale del 22 novembre 2004 e, ove non sufficienti, sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007-2008 e 2008-2009, vengano nominati i candidati del suddetto concorso – compresi quelli in possesso dei prescritti requisiti ammessi con riserva a seguito di un provvedimento cautelare – che abbiano superato le prove di esame propedeutiche alla fase della formazione, previste dal medesimo corso-concorso, con la produzione da parte degli stessi di una relazione finale e il rilascio di un attestato positivo da parte del direttore del corso, senza l'effettuazione dell'esame finale prevista dal bando medesimo.

È inoltre prevista la nomina sui posti vacanti e disponibili a livello regionale, relativi al medesimo periodo, dei candidati che abbiano superato le prove di esame propedeutiche al corso di formazione del predetto concorso, ma non abbiano partecipato al corso di formazione medesimo perché non utilmente collocati nelle relative graduatorie. Questi ultimi devono partecipare con esito positivo ad un apposito corso intensivo di formazione che verrà indetto dall'amministrazione e dovrà concludersi nell'anno scolastico 2006-2007.

Tutto ciò nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni, previsto dall'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e secondo l'ordine delle graduatorie di merito.

Il Vice Ministro della pubblica istruzione

BASTICO

(5 febbraio 2007)

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle tre interrogazioni sopra riportate.

DIVINA. – *Ai Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia.* –
Premesso che:

il Comitato di liberazione monetaria ha svolto sabato 7 ottobre 2006 presso l'Auditorium intercomunale di Primiero il convegno organizzativo nazionale avente per oggetto: «La Banca d'Italia, la grande frode del debito pubblico, i segreti del signoraggio»;

il Convegno ha visto la partecipazione di numerosi esponenti politici nonché di numerosi imprenditori, liberi professionisti, provenienti oltre che dal comprensorio del Primiero, anche da diverse regioni italiane, ed è stato coordinato da un giornalista di Canale Italia, emittente che ospiterà il 10 ottobre 2006 un dibattito in diretta (ore 23.00) sul tema della «nazionalizzazione» della Banca d'Italia e del signoraggio;

a quanto risulta all'interrogante, prima dell'inizio dell'evento, pattuglie di carabinieri a bordo di volanti ed in postazioni fisse, armati con mitra e muniti di giubbotti antiproiettile, hanno fermato ed identificato molte persone che si recavano al convegno, e tra questi il direttore di Trentino Libero, giornale *on line*, personaggio noto in Trentino per aver ricoperto per molti anni la funzione di consigliere provinciale;

per quanto risulta all'interrogante, l'operazione di polizia, inoltre, si è completata con il rilevamento in apposite schede dei partecipanti al convegno e la schedatura delle targhe delle automobili parcheggiate di fronte all'Auditorium, in un clima di vera e propria intimidazione;

inoltre, in sala è stata notata la presenza di agenti della Digos di Trento;

l'impiego di un numero così rilevante di uomini delle Forze dell'ordine (carabinieri ed agenti della Digos) è sembrato incomprensibile, non solo per i partecipanti al convegno, ma anche alla popolazione: infatti, di fronte ad una così inspiegabile dispiegamento di forze dell'ordine, si è sparsa subito in paese la voce della partecipazione al convegno del Governatore della Banca d'Italia e del Ministro del tesoro;

interpretando l'aspettativa dei cittadini di veder le Forze dell'ordine impiegate nella prevenzione e repressione di fatti delittuosi e non nella schedatura di pacifici e democratici partecipanti ad un convegno organizzato in un luogo pubblico e regolarmente autorizzato,

l'interrogante chiede di conoscere chi abbia dato disposizioni circa la «schedatura» dei partecipanti all'evento organizzato dal Comitato di liberazione monetaria; quanti uomini siano stati impiegati nell'operazione di polizia; il costo complessivo dell'operazione ed i motivi che l'hanno determinata.

(4-00674)

(10 ottobre 2006)

RISPOSTA. – L'articolazione dei servizi di ordine pubblico in occasione del convegno cui si riferisce l'interrogazione è stata decisa anche sulla base delle informazioni in possesso della Questura di Trento circa la probabile partecipazione di un esponente di rilievo del movimento politico di

estrema destra «Veneto Fronte Skinheads» e di alcuni giovani gravitanti nell'area dell'estrema destra trentina.

Allo scopo di garantire il regolare svolgimento della manifestazione ed impedire eventuali turbative all'ordine pubblico, era stato pertanto prudenzialmente disposto l'impiego di sei Carabinieri e di una pattuglia della Polizia di Stato.

Gli agenti della Polizia di Stato, dopo aver verificato il regolare svolgimento dell'iniziativa senza il paventato intervento di gruppi estremisti, hanno fatto rientro in sede non procedendo all'identificazione né dei partecipanti al Convegno né delle vetture ivi parcheggiate.

A loro volta, i militari della Stazione Carabinieri di Transacqua hanno effettuato servizi di viabilità sulle principali strade dei comuni di Mezzano e di Fiera di Primiero e, quindi, anche nelle vicinanze della sede dell'*auditorium* per espletare il controllo sul territorio, in considerazione del convegno e di una concomitante cerimonia funebre che avrebbe richiamato numerosissime persone.

Nell'occasione i militari operanti, in osservanza delle disposizioni che prevedono l'impiego del giubbotto antiproiettile e l'arma lunga, hanno svolto controlli a campione sui veicoli in transito. Una delle due pattuglie ha svolto anche passaggi all'interno del parcheggio usato per il convegno, distante 150 metri dalla struttura, sempre al fine di prevenire o reprimere il perpetrarsi dei reati contro il patrimonio e verificare la concomitante presenza di persone legate alla fazione di estrema destra o all'area antagonista che avrebbero potuto causare disordini, come, peraltro, già accaduto in passato.

Si soggiunge, infine, che il controllo non ha richiesto ulteriori costi aggiuntivi oltre alla normale corresponsione dell'indennità di ordine pubblico e che l'attività, espletata per garantire il sereno svolgimento della manifestazione, non ha comportato nessun tipo di «schedatura» dei partecipanti.

Il Vice Ministro dell'interno

MINNITI

(6 febbraio 2007)

EUFEMI. – *Al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.* – Premesso che:

il Governo, tramite il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione ha iniziato un'attenta politica a favore del favorevole precario dello Stato;

a fronte di una valutazione così attenta di un problema come il precariato, non si riscontra analoga sensibilità ed attenzione nei partiti di Governo e di opposizione e da parte delle organizzazioni sindacali nei confronti della questione annosa e non meno meritevole, concernente i dipendenti pubblici in assegnazione temporanea considerati «comandati» (ivi compresi quelli che erano dipendenti del Ministero delle poste e delle co-

municazioni ora Ente poste) che non possono e non devono continuare ed essere considerati «tappabuchi», ma legittimi lavoratori che aspirano ad essere stabilizzati;

la sistemazione di questo personale, il cui rapporto è scisso fra l'amministrazione di appartenenza e quella di destinazione, costituisce un adempimento necessario per l'ottimale funzionamento dell'amministrazione;

mantenere una dicotomia – che determina una serie di inconvenienti gestionali e limitazioni per le amministrazioni pubbliche coinvolte, nonché situazioni di tensione fra il personale di ruolo e il personale comandato (che di norma lavorano insieme nell'ambito di uno stesso ufficio o settore di attività) – significa rinunciare a compiere un'operazione di razionalizzazione amministrativa, che non comporta nessun onere aggiuntivo alle casse dello Stato,

si chiede di sapere quali provvedimenti urgenti il Ministro in indirizzo, per quanto di competenza, intenda adottare per venire definitivamente a capo di una situazione intollerabile.

(4-00308)

(18 luglio 2006)

RISPOSTA. – Si fa riferimento all'interrogazione concernente la stabilizzazione dei dipendenti pubblici in posizione di comando, tra i quali i dipendenti dell'ex Ministero delle poste ora trasformato in Poste italiane spa.

Al riguardo si rappresenta che il Governo, con il comma 534 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), ha disposto la proroga fino al 31 dicembre 2007 dei comandi del personale appartenente alla società Poste italiane.

Si segnala, altresì, che l'articolo 57, comma 8, del disegno di legge finanziaria per il 2007, nel testo approvato dal Consiglio dei Ministri, conteneva una specifica disposizione volta a favorire la stabilizzazione dei dipendenti delle società Poste italiane e Istituto poligrafico e Zecca dello Stato.

Tale disposizione attribuiva alle amministrazioni pubbliche, presso le quali il personale degli enti citati prestava servizio in posizione di comando, l'obbligo di immettere in ruolo, nel limite dei posti disponibili in organico, il personale in questione, prima dell'espletamento di eventuali procedure di concorso.

Tuttavia, la citata disposizione, a seguito della valutazione del Presidente della Camera sulla estraneità della stessa rispetto all'oggetto del disegno di legge finanziaria, è stata stralciata dal testo originario e, attualmente, costituisce un disegno di legge autonomo (A.C. 1746-*sexies*) assegnato il 17 ottobre 2006 alla Commissione XI (Lavoro) della Camera dei deputati in sede referente, il cui esame, peraltro, non ha ancora avuto inizio.

Per quanto riguarda, poi, la problematica inerente la generale stabilizzazione dei dipendenti pubblici «comandati», il Governo potrà individuare ulteriori idonee soluzioni nell'ambito del processo di razionalizzazione degli apparati delle amministrazioni centrali dello Stato, previsto dalla legge finanziaria 2007, nonché in sede di attuazione del Memorandum d'intesa sul lavoro pubblico e sulla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, recentemente sottoscritto con le organizzazioni sindacali.

In tal senso, infatti, la sistemazione del personale comandato, unitamente al graduale assorbimento del fenomeno del precariato e ad una rigorosa limitazione del ricorso al lavoro flessibile, rappresentano alcune delle misure indicate dal Memorandum per valorizzare al meglio la professionalità dei lavoratori pubblici e per accrescere, migliorando la qualità dei servizi pubblici, la produttività del sistema Paese.

*Il Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione*

NICOLAIS

(9 febbraio 2007)

EUFEMI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

il sig. Massimiliano Muntoni, per aver affitto sui pali dell'energia elettrica in Guspini (Cagliari) alcune locandine relative all'incontro di preghiera organizzato dal gruppo Apostoli di Maria, guidato da don Massimiliano Pusceddu, per il giorno 2 luglio 2006 presso il Palazzetto dello sport di Cagliari, è stato sanzionato in solido con il parroco suddetto dai Vigili urbani del Comune di Guspini per oltre 300 euro, con l'obbligo di rimozione delle locandine e ripristino originario dello stato dei luoghi, per aver violato l'ordinanza n. 7 del 10 febbraio 1998;

le affissioni, come fatto presente dal sig. Muntoni, che dichiarava anche di non conoscere l'ordinanza 7/98, occupavano solo piccoli spazi dei suddetti pali sui quali vi erano tra l'altro molteplici locandine di propaganda elettorale;

l'ordinanza 7/98 vietava l'affissione di manifesti al di fuori degli spazi destinati dall'amministrazione comunale all'affissione pubblicitaria, «riportanti scritte goliardiche e/o contenenti messaggi augurali in occasione di celebrazioni di matrimoni o cerimonie in generale, lungo le vie del centro abitato», e quindi escludeva inequivocabilmente dal suo divieto le affissioni relative agli incontri religiosi che sono rivolti alla collettività e rivestono dunque, un interesse di natura pubblica e visto il loro innegabile contenuto spirituale, *lato sensu*, culturale,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo rispetto a quella che, a giudizio dell'interrogante, si configura come una palese e grave violazione delle libertà civili e spirituali, garantite dall'ordinamento costituzionale, cagionata dalla sanzione comminata dai Vigili e dal Sindaco di Guspini, Francesco Marras;

quali iniziative di competenza intenda adottare, tenuto conto anche del serio danno determinato, attraverso queste decisioni, a giudizio dell'interrogante, all'immagine pubblica di don Massimiliano Pusceddu.

(4-00414)

(29 luglio 2006)

FANTOLA. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

per aver affisso sui pali dell'energia elettrica in Guspini (Cagliari) alcune locandine relative all'incontro di preghiera organizzato dal gruppo Apostoli di Maria, guidato da don Massimiliano Pusceddu, per il giorno 2 luglio 2006 presso il Palazzetto dello sport di Cagliari, il sig. Massimiliano Muntoni è stato sanzionato, in solido con il suddetto parroco, dai Vigili urbani del Comune di Guspini per oltre 300 euro, con l'obbligo di rimozione delle locandine e ripristino originario dello stato dei luoghi, per aver violato l'ordinanza n. 7 del 10 febbraio 1998;

come fatto presente dal sig. Muntoni, ignaro della suddetta ordinanza, le affissioni occupavano solo piccoli spazi dei suddetti pali sui quali vi erano, tra l'altro, molteplici locandine di propaganda elettorale;

l'ordinanza 7/1998 vietava l'affissione di manifesti al di fuori degli spazi destinati dall'amministrazione comunale all'affissione pubblicitaria, «riportanti scritte goliardiche e/o contenenti messaggi augurali in occasione di celebrazioni di matrimoni o cerimonie in generale, lungo le vie del centro abitato», e quindi escludeva inequivocabilmente dal divieto le affissioni relative agli incontri religiosi che sono rivolti alla collettività e rivestono dunque, un interesse di natura pubblica e, visto il loro innegabile contenuto spirituale, *lato sensu*, culturale,

si chiede di sapere:

quale sia il giudizio del Ministro in indirizzo rispetto a quella che, a giudizio dell'interrogante, si configura come una violazione delle libertà civili e spirituali, garantite dall'ordinamento costituzionale;

quali iniziative di competenza il Ministro, volte soprattutto alla tutela dell'immagine pubblica di don Massimiliano Pusceddu intenda adottare.

(4-01074)

(23 gennaio 2007)

RISPOSTA. (*) – L'episodio al quale si fa riferimento risale al 3 luglio 2006, quando gli agenti del Comando di Polizia municipale di Guspini hanno accertato che, sui pali dell'illuminazione pubblica e sugli alberi di alcune vie comunali, erano stati affissi manifesti che pubblicizzavano l'invito ad un incontro spirituale mensile, organizzato dal movimento Apostoli di Maria e presieduto dal parroco di Vallermosa.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

I manifesti erano stati posti in luoghi diversi dagli spazi normalmente destinati alle affissioni ed in quantitativo tale da essere considerati – a detta degli agenti accertatori – imbrattamento degli arredi urbani. Conseguentemente, poiché tale comportamento è vietato dall'ordinanza sindacale n. 7/98, la polizia municipale ha svolto delle indagini per individuare gli autori dell'affissione.

È stato, quindi, ascoltato, tra gli altri, l'esponente locale del gruppo di preghiera, il quale ha ammesso di aver effettuato l'affissione affermando però di ignorare il divieto imposto dall'ordinanza di cui sopra.

Nonostante l'invito al predetto a rimuovere i manifesti, il giorno successivo gli agenti hanno constatato la permanenza affissioni contestate ed hanno quindi ritenuto di elevare verbale all'esponente del gruppo di preghiera, quale autore della violazione all'ordinanza sindacale 7/98, e al parroco di Vallermosa quale obbligato in solido.

Si tratta, nella sostanza, di una violazione di una ordinanza comunale diretta a tutelare il decoro urbano.

In tali casi l'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti locali non consente alcun tipo di intervento da parte dell'Amministrazione statale.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

PAJNO

(1° febbraio 2007)

FORMISANO. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

negli ultimi anni si è vista una rapida espansione della popolarità degli interventi di chirurgia refrattiva, spinti anche dalla notevole attenzione che i *media* vi hanno dedicato, più specificatamente delle tecniche Laser in Situ Keratomiles (LASIK) e Photorefractive Keratotomy (PRK);

il numero di ametropi che sceglie di ricorrere a questo mezzo correttivo cresce di anno in anno e proprio per questo è indispensabile un'adeguata informazione su un intervento che non è privo di rischi e dal quale possono derivare anche gravi complicanze permanenti;

consultando la letteratura scientifica nazionale ed internazionale (*database* americano della «National library of Medicine» e della «Food and drugs Administration»), si nota una forte discrepanza tra gli argomenti relati nell'informazione scientifica e quelli discussi nell'informazione delle riviste di massa: infatti nella bibliografia scientifica gran parte del materiale è dedicato a complicanze e rischi legati a tali interventi, mentre in quella di diffusione di massa si descrive la chirurgia refrattiva priva di ogni rischio, promettendo la totale libertà da protesi ottiche;

le complicanze maggiormente incriminate delle due tecniche sono date da alterazioni dell'anatomo-fisiologia oculare, alterazioni all'apparato lacrimale, alterazioni e lesioni epiteliali, alterazioni del nervo ottico, maculopatia, alterazioni della pressione intraoculare, alterazioni visive,

perdita di visione, effetti visivi collaterali ma anche una complicità denominata Haze che va ad influenzare la capacità di sensibilità al contrasto;

per la tecnica Lasik, che è diventata la più popolare, le complicanze sono: la perforazione corneale, il malfunzionamento del microcheratomo, il *melting*, un'inflammatione denominata «sabbia del Sahara», infezioni del lembo, decentramenti, ricrescita epiteliale, frammenti nell'interfaccia, ectasia, distacco della retina;

la Soi Amoi (ente rappresentante dei medici oftalmologi) ha già subito l'interessamento del Ministero della salute, si ricorda, infatti, la sospensione dei corsi per gli ECM dell'aprile 2004; inoltre, più volte la stessa Soi Amoi ha emesso comunicati stampa a diniego di articoli giornalistici che la coinvolgevano e, solo dopo importanti proteste pubbliche (si veda l'interessamento delle trasmissioni televisive di «Striscia la notizia» e di Maurizio Costanzo), ha provveduto a redigere un modulo di consenso informato più dettagliato;

nel mentre, però, sono state molte le persone danneggiate alla vista a causa di queste tecniche chirurgiche e, malgrado i molti che hanno singolarmente affrontato le cause civili e penali contro i propri chirurghi, a nessuno è stato riconosciuto un danno, e la motivazione è sempre stata «reazione soggettiva dell'occhio» oppure «problemi di carattere psicologico», come se il paziente vedesse bene ma fosse convinto di vedere male. Del resto tutti i pazienti dichiarano che di questi effetti collaterali nessuno li aveva informati;

per molte delle persone danneggiate questi rischi non preventivati e sconosciuti prima dell'intervento hanno significato la dipendenza a vita da farmaci e da supporti tecnici alla vista,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno affidare alla Commissione nazionale per la formazione continua poteri di indagine per appurare la responsabilità della Soi Amoi di quanto sopra scritto;

se non ritenga opportuno riconoscere i vari gradi di invalidità, con relativa esenzione per i farmaci, per quelle persone danneggiate che ne avessero diritto;

se non ritenga opportuno lanciare una campagna di informazione facilmente comprensibile agli italiani sul reale rapporto rischi-benefici di queste tecniche di chirurgia refrattiva.

(4-00378)

(26 luglio 2006)

RISPOSTA. – Con riferimento a quanto rappresentato nell'atto parlamentare, va precisato preliminarmente che è tuttora pendente il ricorso presentato dalla SOI AMOI (Società oftalmologica italiana – Associazione dei Medici Oculisti Italiani), concernente l'annullamento, previa sospensione, della determinazione della Commissione nazionale per la Formazione continua, adottata in data 20 novembre 2003, nella parte in cui dispone che, ai sensi del comma 25 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre

2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, gli organizzatori ed i relatori di eventi formativi residenziali sono tenuti a dichiarare l'assenza di eventuali conflitti di interessi.

Relativamente all'attivazione di indagini in ordine all'asserita responsabilità della SOI AMOI sugli interventi di chirurgia refrattiva e sui rischi-benefici delle tecniche applicate (LASIK e PRK) si rappresenta che la suddetta Commissione non ha competenze in tal senso in quanto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16-ter, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, la Commissione è tenuta a definire «i requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche nonché dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative e procede alla verifica dalla sussistenza dei requisiti stessi».

Inoltre, in merito ad un eventuale riconoscimento d'invalidità, si precisa che la Commissione per la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza ha esaminato la problematica in esame, al fine di individuare le condizioni cliniche nelle quali l'intervento di chirurgia refrattiva risulta efficace ed appropriato in base alle evidenze scientifiche. Al termine dei lavori, condotti in collaborazione con la suddetta società, è stato approvato un documento nel quale si propone che l'intervento sia erogabile nell'ambito del Servizio sanitario nazionale solamente in presenza di gravi difetti del *visus* non correggibili attraverso l'utilizzo di lenti a contatto o occhiali. I contenuti del documento sono stati riportati nello schema di provvedimento di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza», attualmente all'esame della Conferenza Stato-Regioni.

Per quanto riguarda il riconoscimento di invalidità a favore delle persone danneggiate dalla tecnica chirurgica di correzione dei vizi di rifrazione, si fa presente che non risulta necessario, a questo fine, alcun intervento normativo specifico, in quanto l'invalidità viene riconosciuta a tutti i soggetti che, a causa delle loro condizioni di salute, risultano inidonei allo svolgimento delle attività lavorative; si ricorda, peraltro, che il riconoscimento dell'invalidità non comporta necessariamente l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sui medicinali (eventualmente disposto da parte delle amministrazioni regionali).

Nei prossimi mesi, anche con l'apporto del Consiglio superiore di sanità, appena ricostituito, potrà essere progettata una campagna informativa mirata a riportare chiarezza scientifica sulle tecniche di chirurgia refrattiva.

Il Sottosegretario di Stato per la salute

ZUCHELLI

(6 febbraio 2007)

GARRAFFA. – *Al Ministro delle infrastrutture.* – Premesso che:

l'ANAS in Sicilia ha alle dipendenze un consistente numero di dirigenti preposti a governare le proprie attività, sia quelle di carattere tec-

nico che richiedono competenze ingegneristiche, sia quelle di natura amministrativo-finanziaria per le tipiche attività gestionali;

a livello nazionale l'ANAS non sempre ha rinvenuto nel suo organico dipendenti con formazione idonea per svolgere le funzioni manageriali proprie della società per azioni, ed ha dovuto ricorrere a consistenti integrazioni di organico con personale di nuovo impiego, adeguato per formazione;

in Sicilia la Direzione regionale per le strade statali è affidata a due soggetti esterni, che non hanno un contratto di lavoro in quanto ex dipendenti collocati in pensione per limiti d'età e che sono però pagati con lauti compensi per esercitare i poteri propri dell'ANAS in Sicilia, senza essere né amministratori, né direttori della s.p.a., ma avendo un rapporto contrattuale come dirigenti esterni all'ANAS,

si chiede di sapere:

con quali forme contrattuali siano stati conferiti i poteri di gestione ai due soggetti e quali deleghe siano state loro conferite;

quale sia il costo di tali incarichi che oggi grava sulle già consistenti spese per il personale, presenti in bilancio;

quali siano le ragioni che hanno indotto la Direzione generale ANAS di Roma ad una simile organizzazione nella sede più rilevante per chilometri di strade ed autostrade direttamente gestite, in deroga ai suoi normali criteri di organizzazione, adottati nel resto del territorio nazionale;

a quali organi della s.p.a. rispondano per il loro operato nell'esercizio dei poteri eventualmente loro conferiti, dal momento che sono formalmente esterni ad Anas;

se risulti che incarichi professionali di direzione lavori, responsabile unico di procedimento, coordinamento, controllo della sicurezza, vengano sistematicamente affidati a professionisti che, tra i titoli posseduti, hanno quello di essere stati dipendenti dell'ANAS;

infine, siano i tempi che l'Azienda si è data per dare certezza amministrativa al Compartimento ANAS della Sicilia procedendo alla nomina dei nuovi vertici e dell'apparato dirigenziale regionale.

(4-00728)

(18 ottobre 2006)

RISPOSTA. – ANAS s.p.a., interessata in merito, fa conoscere che, da una attenta verifica, non sono emerse situazioni di conferimento di incarichi gestionali ad ex dipendenti nell'ambito del compartimento della viabilità per la Sicilia.

Relativamente alla posizione del Capo Compartimento, la società stradale rappresenta che l'attuale responsabile è in carica fino al 31 dicembre 2007 per *prorogatio* termini concessagli *ex lege*. In particolare si è fatto riferimento all'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

L'ANAS s.p.a. assicura che nessuna posizione di rilievo gestionale è affidata ad ex dipendenti o esterni.

Il Ministro delle infrastrutture

DI PIETRO

(12 febbraio 2007)

GENTILE. – *Ai Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e per gli affari regionali e le autonomie locali.* – Premesso che:

nell'ottica di un non più rinviabile decentramento amministrativo, la Regione Calabria ha trasferito alcune deleghe alle Province con funzioni, risorse economiche e personale;

più volte si è plaudito all'importanza del trasferimento delle suddette deleghe, mirato ad ampliare il diritto di partecipazione dei cittadini alle scelte di governo del territorio ed alla gestione diretta delle provvidenze economiche per lo sviluppo territoriale;

il personale trasferito alle Province calabresi non è stato coinvolto in questi processi di trasferimento, né tanto meno si conoscono per intero le nuove funzioni in materia di settore che sarebbero state assegnate all'ente a causa della mancata definizione di un quadro di funzioni e competenze da trasferire, con ordine e gradualità, con i rispettivi profili professionali;

tutto ciò ha creato disagio e clima di sfiducia fra i dipendenti, oltre a malcontento ed insoddisfazione, a causa delle vistose carenze organizzative da parte della Regione e delle Province, ed anche perché è stato completamente ignorato qualsiasi tipo di confronto atto a mettere ordine ed a rafforzare la tutela delle professionalità acquisite; infatti i dipendenti non sono stati fatti partecipi di nulla se non di essere stati catapultati frettolosamente negli uffici delle Province, peraltro carenti e sovraffollati;

allo stato attuale, il personale trasferito rivendica il mantenimento del posto e la sede di servizio, la storicizzazione degli stipendi, il pagamento del *bonus* concordato in un'unica soluzione, la riqualificazione professionale con appositi corsi, lo scorrimento nelle graduatorie delle progressioni verticali per due anni per maggiori garanzie dello stato giuridico del personale trasferito;

la Regione Calabria e le amministrazioni provinciali non dovevano attuare i trasferimenti del personale ancor prima di trasferire le materie, per poi successivamente chiederne il nuovo utilizzo;

i Ministri in indirizzo sono perfettamente a conoscenza di questa situazione, e dei rischi ad essa connessi, per esserne stati direttamente informati dai dipendenti dell'Indice delle amministrazioni pubbliche delle città di provincia, con formale documento scritto,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo ritengano opportuno verificare, nell'ambito delle proprie competenze, se sia stata applicata la legge regionale

34/2002, recante il «Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali», e conseguentemente se ne siano state osservate le garanzie istituzionali, e se siano state rispettate le procedure amministrative per il loro compimento;

se al personale trasferito siano stati assegnati i profili professionali per l'espletamento delle attività dell'Ente provincia;

se sia vero che, a causa del ritardo organizzativo degli uffici e dei conflitti di competenza fra Regione e Provincia, si rischia di perdere i fondi POR (Programma operativo regionale);

se sia vero che si sta cercando di procedere ad accorpamenti di uffici e competenze, con conseguente taglio di personale, per favorire non meglio identificati settori privati;

se sia altrettanto vero che l'ente Provincia sta già da tempo utilizzando questo sistema di accorpamenti indiscriminati a danno dei propri uffici tradizionali, mortificando e dequalificando le notevoli professionalità interne di cui dispone, al fine di giustificare il ricorso, ormai consuetudinario, alle numerose consulenze esterne effettuate;

se tutto ciò non provochi effetti negativi sull'erario, posto che – in base alla legislazione vigente – gli enti possono ricorrere a professionisti esterni solo in mancanza di specifiche professionalità interne e/o per carenze di organico, oltre che per particolari progetti di breve durata;

se non si ritenga opportuno, invece, procedere ad una riorganizzazione complessiva di tutto il personale degli enti (sia quello storico che quello trasferito dalla Regione Calabria), al fine di un migliore impiego delle risorse umane sotto utilizzate.

(4-00543)

(20 settembre 2006)

RISPOSTA. – Si fa riferimento all'interrogazione concernente profili relativi all'applicazione delle procedure previste dalla legge della Regione Calabria del 12 agosto 2006, n. 34, recante «Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali».

In via preliminare si rappresenta che il quesito oggetto dell'interrogazione, inerente nello specifico al conferimento di compiti, funzioni e risorse dalla Regione Calabria agli enti locali, rientra in misura prevalente nelle competenze del Ministro per gli affari regionali e delle autonomie locali, in quanto relativo all'autonomia organizzativa di Regioni ed enti territoriali.

Il Dipartimento della funzione pubblica ha comunque provveduto ad effettuare un approfondimento al riguardo, dal quale sono emersi gli elementi di seguito riportati.

In primo luogo, la citata legge regionale che risulta, peraltro, conforme ai principi costituzionali ed alla normativa statale ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, nel procedere al riordino di funzioni e competenze tra Regioni ed enti locali attua, nel pieno rispetto dei reciproci

ambiti di autonomia, i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.

In particolare, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale n. 34 del 2002, la Regione Calabria provvede al pieno conferimento agli enti locali di tutte le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi delle comunità locali, riservandosi esclusivamente le funzioni ed i compiti che richiedono necessariamente l'esercizio unitario a livello regionale.

Il conseguente decentramento amministrativo riguarda i settori (sviluppo economico e attività produttive, territorio, ambiente e infrastrutture, servizi alla persona e alla comunità, polizia amministrativa regionale e locale) che rientrano tra le materie indicate nel decreto legislativo n. 112 del 1998 recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Al fine di consentire l'effettivo esercizio delle funzioni conferite, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2000 è stato, successivamente, disposto il trasferimento, alla Regione Calabria ed agli enti locali dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, come quantificati e specificati nelle tabelle allegate al medesimo decreto.

Nel corso del triennio 2001-2003, con decreti del Ministro della funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si è provveduto, poi, all'assegnazione di personale statale alla Regione Calabria ed ai Comuni e alle Province.

Per quanto attiene agli ulteriori quesiti formulati dall'interrogante, in merito ai presunti accorpamenti di uffici e competenze della Provincia ed al massiccio ricorso a consulenze esterne, si fa presente che tali problematiche rientrano nell'autonomia organizzativa di Regioni ed enti territoriali.

In ogni caso, eventuali verifiche di carattere amministrativo nei riguardi di organi territoriali sono da ricondurre alla competenza del Ministro dell'interno, che provvede al riguardo mediante l'intervento dell'organo prefettizio. Per quel che attiene, poi, agli aspetti precipuamente contabili, relativi alla configurazione di danno erariale, si rimanda alla competenza del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze.

*Il Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione*

NICOLAIS

(9 febbraio 2007)

GENTILE, VICECONTE, BUCCICO, TADDEI. – *Al Ministro delle infrastrutture.* – Premesso che:

la strada statale SS 106 Ionica è considerata storicamente insufficiente per smaltire la grande mole di traffico auto-veicolare che attraversa il tratto ionico calabro-lucano;

da anni si annunciano finanziamenti e provvedimenti legislativi per potenziare, migliorare e ammodernare la predetta strada;

nonostante le ristrettezze economiche, il precedente Governo di centrodestra aveva finanziato ed appaltato numerosi tratti di strada alcuni dei quali con lavori già conclusi, altri in avanzato stato di esecuzione;

tale strada ha una valenza interregionale che riguarda Calabria, Basilicata e Puglia ed è ritenuta fondamentale, in alternanza al corridoio tirrenico, per i collegamenti sulle direttrici del corridoio adriatico,

si chiede di sapere come mai la galleria, lunga alcuni chilometri, ricadente nel comune di Monte Giordano (Cosenza), nonostante i lavori siano stati completati celermente da qualche anno, non venga ancora resa fruibile e funzionale, pur trovandosi in un tratto della SS 106 densamente trafficato, e percorso attualmente in unica carreggiata, con frequenti incidenti stradali che potrebbero essere evitati con l'apertura della galleria.

(4-00818)

(7 novembre 2006)

RISPOSTA. – La società ANAS rappresenta che la galleria citata nell'interrogazione, insieme alle altre due Vittoria e Cardona, rientra tra i lavori per la realizzazione della strada statale 106 nel tratto compreso tra i lavori per la realizzazione della strada statale 106 nel tratto compreso tra: chilometri 402 + 400 e 405 + 950 – variante di Montegiordano Marina. La strada statale 106, denominata Jonica o itinerario europeo E90, figura tra le infrastrutture prioritarie inserite nel documento «Infrastrutture Prioritarie», predisposto dal Ministero delle infrastrutture a conclusione dei previsti incontri con le amministrazioni regionali e sottoposto all'esame della Conferenza Unificata Stato-Città-Autonomie locali in data 16 novembre 2006. I lavori di ammodernamento e ampliamento della statale Jonica, previsti e pianificati dalle istituzioni locali, sono ritenuti di particolare interesse soprattutto per la posizione fortemente strategica di cerniera e collegamento fra le regioni Puglia, Basilicata e Calabria. Nell'ottica dello sviluppo infrastrutturale come volano della crescita economica di un contesto ricco di risorse, l'intenzione delle diverse amministrazioni interessate è appunto quella di creare, a completamento lavori, una vera piattaforma stradale di tipo B (extraurbana a due corsie per ogni senso di marcia), con importanti e potenziali benefici, sia per la viabilità che per il traffico merci e persone (stimato in circa 16.000 veicoli/giorno). Il valore complessivo degli interventi considerati, a copertura di una tratta complessivamente stimata in 447 chilometri, ammonta a 15.213,7 milioni di euro, con un costo medio a chilometri di 34,02 milioni di euro.

Il ritardo dell'apertura al traffico della galleria in questione è stato determinato dalla necessità di procedere all'adeguamento delle gallerie a seguito delle sopravvenute disposizioni normative. Analoga necessità di adeguamento alla nuova normativa in materia di sicurezza si è presentata anche per gli impianti tecnologici, oggetto di uno specifico progetto. Attualmente, il suddetto progetto per appalto integrato è stato approvato ed è

stato dato mandato all'Ufficio periferico dell'ANAS di procedere all'appalto.

Il Ministro delle infrastrutture

DI PIETRO

(12 febbraio 2007)

GIAMBRONE. – *Al Ministro dell'istruzione.* – Premesso che:

nella *Gazzetta Ufficiale* 4° serie speciale n. 100 del 20 dicembre 2002 è stato pubblicato il corso concorso per Dirigente scolastico, bandito con decreto direttivo il 17 dicembre 2002, e riservato ai presidi incaricati da più di tre anni per la copertura di 1500 posti dove sono risultati idonei 1.240 concorrenti *pleno iure* e 401 con riserva in attesa delle pronunce degli organi giurisdizionali;

poiché l'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 165/2001 prevedeva che tale concorso riservato dovesse essere bandito unitamente al concorso per Dirigente scolastico, molti docenti, anche se privi dei requisiti, hanno ritenuto opportuno presentare domanda di ammissione in via cautelare, nel timore di non vedere bandito successivamente il concorso ordinario;

varie categorie di docenti, rivendicando la funzione equipollente a quella di Preside incaricato per la funzione svolta, hanno presentato domanda e fra questi: i presidi incaricati, che, non avendo ancora raggiunto i 180 giorni di incarico, si vedevano esclusi per il mancato requisito dei tre anni di incarico; i docenti vicari che sostenevano di aver svolto tale funzione in assenza del dirigente scolastico; i docenti utilizzati presso l'amministrazione centrale e periferica a supporto dell'autonomia e docenti utilizzati presso gli istituti regionali di ricerca educativa;

molti concorrenti, per sospensive ammesse dal Tribunale amministrativo regionale, sono stati ammessi con riserva al corso/concorso e, dopo aver frequentato il corso di formazione e superate tutte le prove scritte ed orali, sono stati inseriti nelle graduatorie regionali con riserva e con il punteggio ottenuto dagli esami sostenuti e dai titoli posseduti;

tenuto conto che:

il 1° settembre 2004 i candidati in possesso di tutti e tre i requisiti – laurea, sette anni di ruolo e triennialità dell'incarico di presidenza – sono stati immessi in ruolo escludendo tutti i riservatari;

successivamente, con decreto-legge 7/2005 – convertito dalla legge 43/2005, si è dato a 350 dei 401 riservatari, che nel frattempo avevano maturato almeno un anno di incarico, il diritto di accedere alla carriera di Dirigente scolastico a tutti gli effetti a partire dall'anno scolastico 2005/2006;

nella sanatoria derivante dall'entrata in vigore dal citato decreto-legge non sono rientrati 58 candidati riservatari, prevalentemente docenti comandati, ma anche alcuni vicari che alla data del 1° aprile 2005 non avevano conseguito almeno un anno di presidenza;

i docenti esclusi dalla sanatoria si sono trovati nell'impossibilità – per effetto dell'ordinanza ministeriale n. 40/2005 e successiva ordinanza ministeriale del 23 marzo 2006, di accedere all'incarico di presidenza nell'anno scolastico 2005/2006 e non potranno accedervi neppure nell'anno 2006/2007;

l'ufficio legislativo del Ministero dell'istruzione, con nota prot. 113 del 20 giugno 2005, ha ipotizzato l'inserimento nell'anno scolastico 2005/2006 nella categoria del personale di cui trattasi nella prima graduatoria (A) degli aspiranti all'incarico di presidenza, previsto dall'art. 477, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 297/1994, in coda agli idonei a pieno titolo, poiché il personale in questione ammesso al procedimento concorsuale riservato a seguito di provvedimenti cautelari emessi da giudice adito, ha comunque superato tutte le prove, ha svolto con esito positivo il corso di formazione ed è stato iscritto nelle graduatorie dello stesso concorso, sia pure con riserva;

i riservatari in questione sono dislocati in diverse Regioni dove sono disponibili posti di Dirigente scolastico;

atteso che:

sono state operate inique disparità di trattamento fra riservisti;

si tratta di personale formato e idoneo per aver superato tutte le prove e che ha acquisito la managerialità del dirigente secondo il percorso della piattaforma di formazione dell'autonomia scolastica;

l'amministrazione ha investito denaro per la formazione e la risorsa di dirigenti *manager* di ruolo formati per affrontare l'autonomia scolastica è irrinunciabile,

l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga opportuno trovare una soluzione amministrativa o legislativa per sanare le posizioni di tutti i riservatari in questione.

(4-00293)

(12 luglio 2006)

RISPOSTA. – Si risponde alla interrogazione parlamentare con cui si chiedono iniziative in favore dei candidati del corso-concorso riservato per dirigente scolastico, indetto con decreto dirigenziale del 17 dicembre 2002, che sono stati ammessi con riserva al corso-concorso medesimo in quanto privi dei requisiti richiesti dall'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, essendo docenti vicari o docenti comandati, ma hanno comunque superato tutte le prove.

Al riguardo si fa presente che la questione è stata risolta nel senso auspicato.

Infatti, la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2007, prevede all'articolo 1, comma 605, lettera c), che coloro che hanno frequentato il corso di formazione relativo al corso-concorso riservato per dirigente scolastico, indetto con decreto dirigenziale 17 dicembre 2002, superando il successivo esame finale, ma che risultano privi di al-

meno un anno di incarico di presidenza, sono inseriti in coda nella graduatoria del concorso medesimo dopo coloro che, avendo superato il colloquio di ammissione al corso di formazione, ma non utilmente collocati ai fini dell'accesso al corso, in virtù della medesima legge n. 296, sono ammessi a completare l'*iter* sostenendo gli esami finali previsti nel citato bando.

Il Vice Ministro della pubblica istruzione

BASTICO

(5 febbraio 2007)

MANZIONE, MONGIELLO. – *Al Ministro dell'istruzione.* – Premesso che:

il punto B. 3), lettera b-*bis*), della tabella di valutazione annessa al decreto-legge n. 97 del 7 aprile 2004, recante «Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di università», convertito dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 (successivamente oggetto di una interpretazione autentica con l'art. 8-*nonies* del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186), ha modificato i criteri di valutazione dei titoli in base ai quali sono attribuiti i punteggi al personale docente della scuola, prevedendo – fra l'altro – che «il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, nelle isole minori e negli istituti penitenziari» deve essere valutato in misura doppia e che «si intendono quali scuole di montagna quelle aventi sede in località situate sopra i 600 metri dal livello del mare»;

tale disposizione, seppure astrattamente ispirata dal tentativo di riconoscere il valore peculiare del servizio svolto dagli insegnanti precari in sedi disagiate del territorio, nei fatti si è dimostrata gravemente lesiva dei diritti quesiti, incidendo direttamente sul posizionamento in graduatoria di tutti gli insegnanti ammessi alla nuova valutazione dei titoli;

in particolare, l'attuale configurazione dei criteri di accesso alle graduatorie ha penalizzato ingiustificatamente i docenti con maggiore anzianità di servizio, in relazione a scelte di carriera effettuate necessariamente senza consapevolezza di benefici futuri;

l'anomalia della citata disposizione di legge si coglie ancor più considerando, ad esempio, che i «docenti naturalmente residenti in comuni montani» riescono ad acquisire – senza fatica o disagio alcuno – il doppio del punteggio di chi, invece, è costretto a compiere diverse decine di chilometri ogni giorno per raggiungere sedi geograficamente molto scomode, anche se non classificabili formalmente montane,

si chiede di sapere se il Governo – he già in sede di incontri con le organizzazioni di categoria ha più volte rappresentato la disponibilità ad affrontare concretamente la questione – non ritenga di dover sollecitamente intervenire con un provvedimento d'urgenza che preveda l'imme-

diata abolizione del doppio punteggio di montagna nelle graduatorie permanenti, ferma restando la possibilità di valutare, in altra sede legislativa, specifiche misure per la valorizzazione del servizio scolastico svolto in sedi o contesti socio-ambientali disagiati a tal fine opportunamente individuati.

(4-00612)

(28 settembre 2006)

RISPOSTA. – L'interrogazione parlamentare ha segnalato l'incongruità della disposizione di cui al punto B.3), lettera *h*), della tabella di valutazione dei titoli per la rideterminazione dell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti, allegata al decreto-legge n. 97 del 7 aprile 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143; trattasi della disposizione in base alla quale va valutato in misura doppia il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna di cui alla legge 10 marzo 1957, n. 90, nelle isole minori e negli istituti penitenziari. In considerazione della rilevata incongruità della norma, si è sollecitato un intervento urgente del Governo per l'immediata abolizione del doppio punteggio.

Si comunica al riguardo che la legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (articolo 1, comma 605), recependo quanto in Proposito contenuto nel disegno di legge finanziaria 2007 presentato dal Governo, ha disposto l'abrogazione della suddetta disposizione con effetto dal 1° settembre 2007 ed ha fatto salva la valutazione in misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla predetta data.

Non si è potuto predisporre l'intervento per abrogare la norma in argomento a valere dall'anno scolastico 2006-2007, in quanto ciò avrebbe comportato tutta una serie di adempimenti di portata così ampia che, se fossero stati assunti per avere attuazione sin dal corrente anno scolastico, ne avrebbero verosimilmente pregiudicato l'ordinato avvio.

Va infatti considerato, a questo proposito, che la graduatoria permanente è utilizzata a norma di legge sia per le immissioni in ruolo, sia per il conferimento delle supplenze annuali e di quelle fino al termine delle attività didattiche (quella vigente si riferisce agli anni scolastici 2005/2006 e 2006/2007); sulla base di questa graduatoria si è provveduto alle assunzioni in ruolo per l'anno scolastico 2006/2007 utilizzando il contingente di assunzioni a tempo indeterminato autorizzato per lo stesso anno. Inoltre, per legge, le nomine in ruolo, le supplenze annuali e quelle fino al termine delle attività didattiche sono conferite entro il 31 luglio da parte dei Centri Servizi Amministrativi; decorso tale termine, le supplenze annuali e le supplenze fino al termine delle attività didattiche sono conferite dai dirigenti scolastici attingendo alle graduatorie permanenti provinciali.

Il Vice Ministro della pubblica istruzione

BASTICO

(8 gennaio 2007)

MATTEOLI, MARTINAT, ALLEGRINI, AUGELLO, BALBONI, BALDASSARRI, BATTAGLIA Antonio, BERSELLI, BORNACIN, BUCCICO, BUTTI, CARUSO, COLLINO, CORONELLA, CURSI, CURTO, DE ANGELIS, DELOGU, DIVELLA, FLUTTERO, GRAMAZIO, LOSURDO, MANTICA, MANTOVANO, MENARDI, MORSELLI, MUGNAI, NANIA, PARAVIA, PONTONE, RAMPONI, SAIA, SAPORITO, SELVA, STORACE, STRANO, TOFANI, TOTARO, VALDITARA, VALENTINO, VIESPOLI. – *Al Ministro delle infrastrutture.* – Premesso che:

il Ministro in indirizzo ha più volte affermato che il sistema MOSE per la salvaguardia di Venezia deve essere ultimato nel minor tempo possibile;

il 21 settembre 2006 nella Commissione VIII (Ambiente) della Camera dei deputati è stata approvata una risoluzione, a maggioranza, che sostanzialmente impegna il Governo a sospendere i lavori;

entro la fine del corrente mese è stato convocato il cosiddetto «Comitatone»,

si chiede di sapere come si intenda agire per la salvaguardia dell'occupazione dei dipendenti delle imprese impegnate nell'opera, ma soprattutto per la salvaguardia della città di Venezia, patrimonio italiano e mondiale.

(4-00551)

(21 settembre 2006)

RONCHI, CASSON, DONATI, FERRANTE, SODANO, PIGLIONICA, DE PETRIS. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture.* – Premesso che:

in data 20 luglio 2006 la 13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato ha approvato una risoluzione che, facendo proprie «osservazioni critiche e preoccupazione» – avanzate dal Sindaco e dal Consiglio comunale di Venezia – sulla grande opera denominata Mose e sul suo pesante impatto ambientale, invitava il Governo «ad avviare una verifica tecnica delle proposte di revisione progettuale degli interventi alle bocche di porto, avanzate dal comune di Venezia»;

in seguito all'annullamento disposto il 22 giugno 2000 dal Tar del Veneto del decreto negativo di compatibilità ambientale del 24 dicembre 1998 per difetto di forma dovuto alla difformità, ritenuta dal Tribunale amministrativo non specificamente motivata e giustificata, fra il parere positivo della Soprintendenza di Venezia e quell, negativo, del Ministro dei beni e delle attività culturali, la citata opera non è provvista di una valutazione d'impatto ambientale, con relative prescrizioni;

il Consiglio dei ministri del 15 marzo 2001 ribadiva che, esauriti gli approfondimenti progettuali, si applicasse l'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 settembre 1997

(che prevede una valutazione d'impatto ambientale ai sensi della legge 1986, n. 349);

il Consiglio dei ministri avrebbe recentemente approvato, a maggioranza e con parere contrario anche del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (che è, per la normativa vigente, l'autorità nazionale competente per le valutazioni d'impatto ambientale), la proposta di procedere nella realizzazione del citato progetto Mose, rigettando le proposte correttive avanzate dal Comune di Venezia e senza alcuna prescrizione ambientale,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda, costituendo anche un precedente in una materia delicata e sensibile, non a caso regolata dal diritto comunitario, eludere la necessità e l'obbligo di una valutazione d'impatto ambientale su una simile grande opera, nonché il parere contrario dell'autorità nazionale competente in materia, il Ministro dell'ambiente, con voto a maggioranza del Consiglio dei ministri, priva di una specifica valutazione d'impatto ambientale;

se non si intenda, prima della deliberazione del Comitato misto *ex art. 4* della legge 798 del 1984, assicurare una valutazione d'impatto ambientale che prenda in considerazione, per gli impatti sull'ambiente lagunare, le valutazioni e le proposte del Comune di Venezia;

se non si ritenga opportuno, dal punto di vista dei possibili minori impatti ambientali, valutare le proposte correttive del progetto Mose avanzate dal citato Comune.

(4-00893)

(16 novembre 2006)

RISPOSTA. (*) – Si forniscono i seguenti elementi di risposta attinenti ai vari profili delle fasi progettuali, approvativi e realizzativi del progetto delle dighe mobili per la salvaguardia di Venezia denominato Mose.

Circa l'*iter* autorizzativo del progetto Mose e, in particolare, alla sua conformità con le norme urbanistiche comunali (Prg) e regionali (Palav), il Magistrato alle Acque di Venezia fa presente che tutti gli atti attraverso i quali è stato consentito l'avvio della progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori sono stati impugnati avanti al TAR Veneto, che con le sentenze n. 2480, 2481, 2482 e 2483 del 2004 ha respinto i ricorsi ritenendo perfettamente legittima la procedura seguita e, conseguentemente, gli atti adottati.

Il Consiglio di Stato ha ribadito le conclusioni del giudice di primo grado con la sentenza 1102/2005 della IV sezione, relativamente alla piena legittimità degli atti impugnati.

Le decisioni giurisdizionali hanno chiarito:

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

che l'opera (il Sistema Mose) è prevista dall'articolo 3 della n. 139/1992, da cui gli organismi e gli enti preposti non possono discostarsi;

che tutte le norme di legge erano state rispettate e che sul progetto si erano positivamente espressi, ai fini della sua realizzazione, gli enti locali e la Regione Veneto;

che la procedura di VIA si era positivamente conclusa con la decisione del Consiglio dei Ministri 15 marzo 2001 e con il parere del Comitato di indirizzo coordinamento e controllo *ex* articolo 4 della legge 798/84 del 6 dicembre 2001 e del 3 aprile 2003;

che la Commissione per la salvaguardia si era legittimamente pronunciata al pari del Comitato di settore del Ministero per i beni e le attività culturali;

che legittimamente l'opera era stata inserita nel Programma previsto dalla legge obiettivo.

Il Mose è dunque opera la cui realizzazione è espressamente prevista dalla legge e, segnatamente, dall'articolo 3 della legge n. 139 del 1992.

La richiamata norma non si è limitata a programmare l'esecuzione di un generico intervento preordinato a tutelare Venezia dalle acque alte, ma ha inteso considerare proprio l'opera oggi in corso di esecuzione. Ed infatti è stato previsto che avrebbe dovuto essere realizzato il progetto preliminare del sistema Mose inserito nel Piano generale degli interventi (schema n. 5) approvato dal Comitato il 19 giugno 1991.

La legge ha, dunque, recepito una previsione programmatica che ha rappresentato una scelta cui hanno concorso tutti gli enti interessati tra cui il Comune di Venezia, che partecipa al Comitato. Solo tale osservazione può eliminare ogni dubbio riguardo al vincolo imposto dal legislatore all'azione dell'amministrazione comunale nella fase di adozione della strumentazione urbanistica che non potrebbe in alcun modo porsi in contrasto con la precisa disposizione di legge.

Per quanto concerne poi le aree di cantiere, il Magistrato alle Acque rileva che le stesse, evidentemente provvisorie, sono quelle considerate prima nello studio di impatto ambientale delle opere mobili e dopo indicate nel progetto definitivo, adeguate in base alle prescrizioni via via intervenute, tra cui anche quelle delle Commissioni per la salvaguardia di Venezia, cui tutto il progetto definitivo è stato trasmesso con nota dell'11 dicembre 2003.

In particolare lo studio di impatto ambientale era corredato, all'allegato 2, del progetto cantieri: ai sensi della legge n. 349 del 1986 tutto il materiale è stato consegnato ai diversi enti competenti che nel merito si sono espressi.

Rileva, inoltre, che è stata espletata specifica procedura di V.I.A. ai sensi della legge regionale 10/1999 per i cantieri di prefabbricazione dei cassoni di alloggiamento delle paratoie, in prossimità della bocca di Malamocco e all'interno del porto rifugio della bocca di Chioggia.

Per le aree di lavorazione e movimentazione materiali, costruite in laguna, sono state espletate positivamente le valutazioni di incidenza ambientale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, con l'obiettivo

di valutare le eventuali implicazioni connesse agli *habitat* naturali dei Siti di cui alla Rete Natura 2000 del litorale veneziano.

Sono state quindi analizzate le attività di cantierizzazione e le opere necessarie per la predisposizione delle basi di supporto logistico in terraferma ed alle bocche e delle aree di cantiere comprensive dei relativi impianti.

Il Magistrato alle Acque, inoltre, evidenzia che, con deliberazione n. 261 del 14 febbraio 2006, la Giunta Regionale del Veneta ha approvato la relazione «Aggiornamento e approfondimento degli studi di incidenza ambientali e sulla base delle attività eseguite durante l'esecuzione delle opere. Valutazione di incidenza ambientale relativa alle opere mobili per la regolazione dei flussi di marea. Sistema MOSE Laguna di Venezia.

Per quanto riguarda le soluzioni alternative al progetto Mose, nella seduta del 20 luglio 2006 del Comitato di indirizzo e controllo *ex* articolo 4 della legge 798/84 – il cosiddetto «Comitatone» – il Comune di Venezia ha presentato una serie di proposte considerate alternative al «sistema Mose».

Il Comitatone ha tuttavia stabilito che i lavori avviati proseguissero regolarmente e senza alcuna interruzione, limitatamente alle fasi esecutive già consegnate, decidendosi di rinviare ad ulteriore seduta decisiva la determinazione di eventuali modifiche e/o integrazioni da apportare all'opera in corso di esecuzione o la prosecuzione dei lavori come da cronoprogramma definito nel contratto a prezzo chiuso stipulato tra il Magistrato alle Acque e il concessionario dello Stato Consorzio Venezia Nuova per la realizzazione del «sistema Mose».

Nell'adunanza del 29 settembre 2006 sono state quindi sottoposte al vaglio del Comitato tecnico di magistratura del Magistrato alle Acque di Venezia le proposte alternative del Comune di Venezia al progetto Mose.

Nella medesima adunanza, il Comitato all'unanimità ha concluso che la «modifica del progetto Mose, nel senso indicato dal Comune di Venezia, comporterebbe lo quasi totale demolizione e/o modifica di quanta già realizzato» e che «non sussistano particolari vantaggi, nell'adozione di soluzioni alternative al sistema Mose e che, anzi, doto il suo stata di avanzamento, si avrebbero danni economici rilevantissimi e ritardi altrettanto significativi».

Il Consiglio dei ministri del 10 novembre 2006 ha stabilito che, alla luce dell'esame della documentazione e degli approfondimenti effettuati dagli enti interpellati, delle valutazioni del Ministero delle infrastrutture effettuate tramite il Magistrato alle Acque e il Gruppo di lavoro nominato dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e delle risultanze degli incontri tenutisi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, non sono emersi elementi nuovi tali da richiedere la modifica delle opere del sistema Mose né l'interruzione, anche se breve, delle attività in corso per eventuali ulteriori approfondimenti.

Inoltre è stata rilevata l'importanza di completare tutte le attività di cui il Piano generale degli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, compresi la morfologia e il disinquinamento della laguna e del

bacino in essa scolante. Tutte le attività resteranno infatti incomplete se gli enti locali non potranno ultimare i loro piani di intervento per il risanamento ed il recupero dei centri storici lagunari e lo sviluppo socio-economico dell'area.

Da ultimo si fa presente che nella seduta del Comitato del 22 novembre 2006, prendendo atto di quanto emerso in via tecnica nelle varie sedi competenti inerenti al progetto in questione, le sue possibili alternative nonché il suo attuale stato di finanziamento e realizzazione, è stata assunta la decisione di procedere al completamento delle opere afferenti al sistema Mose e degli interventi morfologici ad esso connessi.

La prosecuzione dei lavori prosegue pertanto come dal «cronoprogramma» concordato.

Il Ministro delle infrastrutture

DI PIETRO

(12 febbraio 2007)

NARDINI, DI LELLO FINUOLI. – *Ai Ministri della giustizia, dell'interno, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

nella puntata di Report, andata in onda domenica 5 novembre 2006 alle ore 21.30, dal titolo «Roba nostra», inchiesta riguardante i beni confiscati ai mafiosi o provenienti dai reati finanziari, sarebbero state messe in evidenza le grosse inefficienze del sistema di gestione degli incassi di cospicue somme di denaro, provenienti da affari illeciti e dagli innumerevoli immobili posti sotto sequestro;

le somme frutto delle confische, a causa di *iter* burocratici farraginosi, verrebbero «parcheggiate» su conti correnti bancari o postali intestati ai rispettivi procedimenti giudiziari in attesa che i processi giudiziari giungano al naturale giudicato. I tempi così lunghi, nella gestione e nella assegnazione dei beni e dei fondi confiscati a Cosa Nostra, sarebbero da imputare alla mancanza di personale e di strumenti degli uffici preposti;

il lavoro degli impiegati negli uffici depositi giudiziari parrebbe ulteriormente compromesso da «una girandola di bolli, richieste, firme e controfirme». Nello specifico, gli impiegati dei depositi giudiziari devono fare richiesta per iscritto, fascicolo per fascicolo, al servizio postale, producendo in tal modo una condizione farraginosa della pubblica amministrazione;

dall'inchiesta emergerebbe chiaramente una pubblica amministrazione disinteressata al denaro pubblico, legata principalmente alla carenza di personale, con carenze di cancelleria, di banche dati interconnesse e nell'impossibilità oggettiva di poter operare secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia;

con l'inchiesta giornalistica Report si è evidenziato quel sistema di evasione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), che opera attraverso il sistema delle fatture false sull'acquisto di automezzi provenienti dall'e-

stero sgominata con l'operazione «Virtual Trade». Le spese per la custodia dei suddetti automezzi nei depositi giudiziari inoltre sono molto alte tenendo conto che quanto sopra descritto cagionerebbe un danno all'erario di circa 2 milioni di euro. Da ultimo si deve tenere a mente che l'eccessiva burocratizzazione nella gestione della *res publica* ha comportato, comporta e potrebbe comportare una «svendita» dei beni mobili, a causa dell'eccessivo lasso di tempo che intercorre tra l'alienazione allo Stato dei beni confiscati a Cosa Nostra, e la loro utilizzazione per la gestione e il funzionamento dell'amministrazione dello Stato,

si chiede di sapere:

se il Governo non intenda rafforzare gli uffici di cancelleria dei depositi giudiziari al fine di agevolare il lavoro degli impiegati preposti all'uopo;

se non intenda ripristinare una struttura centralizzata che possa celermente ed efficacemente provvedere al monitoraggio e alla gestione del patrimonio confiscato;

quali interventi urgenti il Governo intenda porre in essere per dirimere la problematica sopra descritta;

quali iniziative si vogliano adottare al fine di consentire all'amministrazione pubblica il reale espletamento delle funzioni tecnico-amministrative assegnate dal dettato costituzionale e dalla normativa vigente in materia.

(4-00979)

(12 dicembre 2006)

RISPOSTA. – Si comunica che, per quanto concerne le problematiche afferenti alle somme depositate in libretti, la situazione ereditata dal Ministero era di mancanza di qualsiasi riscontro della stessa entità delle somme depositate e di assenza di un'interfaccia con le poste o le banche che consentisse di verificare la situazione dei depositi.

Tale situazione si doveva e si deve, altresì, sommare alla carenza degli organici del personale giudiziario (12 per cento su scala nazionale con punte del 30 per cento), che non consente di distogliere quote rilevanti di risorse umane dagli uffici giudiziari.

Il Ministero ha, allora, disposto un accertamento a campione della situazione dei depositi giudiziari, onde giungere ad una verifica complessiva dell'entità degli stessi giacenti presso le poste e le banche nonché ad una stima delle risorse necessarie per gestire l'introito dei beni sequestrati o confiscati. È, altresì, allo studio del Ministero un intervento normativo volto a migliorare la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati nel corso di procedimenti giudiziari.

Va, inoltre, segnalato che è in fase di elaborazione un programma informatico che sostituisca il libretto di deposito giudiziario (modello 1) e consenta un monitoraggio costante delle somme sequestrate.

Per quanto concerne, inoltre, la problematica inerente la custodia dei veicoli sequestrati, deve evidenziarsi che il Ministero già si fece promo-

tore delle disposizioni inserite nella legge finanziaria 2005 (legge n. 311 del 30 dicembre 2004: articolo 1, commi dal 312 al 321), al fine di evitare l'indebito prolungamento della custodia giudiziaria, provvedendo in modo forfettario alla liquidazione dei compensi, anche in deroga alle tariffe previste dal testo unico sulle spese di giustizia.

Con decreto ministeriale 26 settembre 2005 si sono disciplinate, inoltre, le modalità dell'alienazione, anche ai soli fini della rottamazione, dei veicoli in giacenza nei depositi giudiziari nonché le modalità della corresponsione dei compensi ai custodi.

Il Dipartimento per gli affari di giustizia, con circolare del 15 marzo 2006 sulle spese di giustizia, ha poi fornito ulteriori chiarimenti per garantire l'applicazione uniforme, presso tutti gli uffici giudiziari, delle regole sull'alienazione dei veicoli giacenti nei depositi.

La predetta normativa sembra, in verità, aver risolto gran parte dei preesistenti problemi.

Si rammenta, peraltro, che l'articolo 21 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (cd. decreto Bersani), ha previsto un nuovo sistema per il pagamento delle spese di giustizia, «secondo le ordinarie procedure stabilite dalla vigente normativa di contabilità generale dello Stato», vietando, quindi, il ricorso all'anticipazione da parte degli uffici postali, salvo alcune eccezioni.

Tale modifica normativa ha comportato iniziali difficoltà applicative. Pertanto, al fine di assicurare il tempestivo pagamento delle spese di giustizia con le modalità previste dalle nuove disposizioni legislative, sono state emanate successive circolari, in data 12 luglio, 28 luglio, 19 settembre, 5 ottobre e 30 ottobre 2006, impartendo agli uffici giudiziari le necessarie istruzioni.

In particolare, gli uffici giudiziari sono stati sollecitati a far fronte con il massimo sforzo all'immediata corresponsione di tutte le spese di giustizia con le prescritte modalità ed i funzionari delegati sono stati invitati a richiedere le integrazioni di fondi, ove necessarie.

Queste ultime sono già state disposte in favore delle Corti d'Appello che ne hanno fatto richiesta.

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha riferito, per la parte di competenza, che all'Agenzia del demanio spettano le attività amministrative volte alla gestione e destinazione dei beni mobili, immobili e aziendali pervenuti allo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca nei confronti di soggetti appartenenti ad organizzazioni criminali (legge n. 109 del 7 marzo 1996), nonché la gestione dei beni mobili confiscati iscritti nei pubblici registri (decreto-legge 269 del 2003 convertito dalla legge n. 326 del 2003 e decreto del Presidente della Repubblica n. 189 del 2001).

Gli immobili possono, alternativamente, essere mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, ordine pubblico e protezione civile (salvo venderli per destinarne il ricavato alle vittime dei reati di mafia) o essere trasferiti al Comune nel cui territorio insistono per finalità istituzionali e sociali (il Comune può amministrare direttamente il bene o asse-

gnarlo a titolo gratuito a comunità, enti, organizzazioni di volontariato, eccetera).

Le aziende, se sussistono fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva, vengono mantenute nel patrimonio dello Stato per essere affidate, a titolo oneroso, ad imprese pubbliche o private o, gratuitamente, a cooperative di dipendenti dell'impresa. Nel caso contrario, l'azienda viene destinata alla vendita o alla liquidazione.

È da precisare che l'Agenzia del demanio ha effettuato un completo censimento della massa dei beni confiscati, oltre ad una totale revisione del sistema informativo dedicato alla gestione dei procedimenti di cui si tratta. Ha inoltre provveduto, dalla sua istituzione avvenuta nel 2001, ad effettuare oltre il 75 per cento del totale delle destinazioni dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata. I beni residui non sono ancora stati destinati in quanto su tali beni si registrano profili di problematicità, quali gravami ipotecari, sequestri penali pendenti, confische *pro quota*, domiciliazioni coatte del prevenuto.

L'Agenzia del demanio gestisce, inoltre, i beni iscritti nei pubblici registri: da una parte i veicoli confiscati in via amministrativa, dall'altra quelli abbandonati.

La materia relativa ai veicoli confiscati in via amministrativa è disciplinata dal decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 – convertito dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003 – che ha semplificato la gestione dei veicoli sequestrati e confiscati e ridotto i relativi costi, in specie quelli di custodia. In merito a tale ultimo profilo, va evidenziato che nel procedimento risulta di grande rilevanza il ruolo del custode-acquirente, da individuarsi, per ogni provincia, con procedure ad evidenza pubblica, le cui attività verranno avviate una volta definite le propedeutiche attività di aggrudicazione.

L'Agenzia del demanio ha, infine, rappresentato che all'elevato numero di veicoli da gestire si è fatto fronte sia attraverso le procedure eccezionali previste dalla legge n. 326 del 2003 per la rottamazione straordinaria (articolo 38, comma 2) dei veicoli di più remota giacenza presso le depositerie attraverso le attività svolte delle commissioni provinciali miste Agenzia del demanio-Prefettura, sia impostando una procedura transitoria attraverso la stipula di una convenzione tipo tra Agenzia ed operatori a livello provinciale, da individuarsi attraverso una gara pubblica per uno smaltimento rapido e poco oneroso, al fini della rottamazione dei veicoli di più recente o di nuova confisca.

Il Ministro della giustizia

MASTELLA

(8 febbraio 2007)

PALERMI. – *Ai Ministri delle comunicazioni e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

la testata giornalistica Rainews24 è priva di direzione dal 4 giugno 2006;

nella riunione tenutasi il 13 settembre 2006, il Consiglio di amministrazione della RAI non ha ritenuto prioritario nominare il direttore di Rainews24;

con una nota riportata dalle agenzie di stampa nella stessa data, il Comitato di redazione (Cdr) della testata e l'esecutivo dell'Usigrai hanno espresso sconcerto per quanto accaduto, ritenendolo «un rinvio ingiustificabile – almeno in base a logiche puramente editoriali – e dannoso non solo per il canale *all news* della Rai, ma anche per l'immagine stessa del servizio pubblico radiotelevisivo»;

con la medesima nota il Cdr di Rainews24 e l'Usigrai hanno quindi ribadito «l'urgenza della nomina di un Direttore professionalmente autorevole e titolare di un mandato forte, per il rilancio del canale di informazione del servizio pubblico radiotelevisivo», la cui assenza «lede non solo il diritto di chi paga il canone ad usufruire di un canale con un vertice nel pieno delle sue funzioni, ma anche il diritto sindacale (previsto dal contratto) di approvare o meno un piano editoriale»;

Rainews24 ha maturato, in oltre 7 anni, una profonda esperienza sul terreno della convergenza digitale e multimediale, della trasmissione in diretta di eventi nazionali e internazionali, degli scenari geopolitici e del giornalismo di approfondimento e di inchiesta;

tra le coraggiose inchieste realizzate dalla testata vi sono quelle sulle carceri segrete della Cia in Europa, sui caduti italiani a Nassiriya, sull'uso di armi al *laser* in Iraq, sulle violenze nelle carceri di Abu Ghraib e sulla produzione ed esportazione italiana di *cluster bomb*,

si chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza delle motivazioni alla base di tale ritardo, che rischia di causare un danno al servizio pubblico televisivo;

se intendano attivarsi per sottoporre la gravità della situazione al Consiglio di amministrazione della RAI affinché proceda alla nomina del direttore di Rainews24 in tempi brevi.

(4-00497)

(19 settembre 2006)

RISPOSTA. – In relazione all'atto parlamentare in esame si ritiene opportuno ricordare che non rientra fra i poteri del Governo quello di sindacare l'operato della RAI per la parte riguardante la gestione aziendale ed i rapporti intercorrenti con i propri dipendenti.

Tali aspetti rientrano, infatti, nelle competenze del Consiglio di amministrazione e del direttore generale della società ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 25 giugno 1993, n. 206, e dalla legge 3 maggio 2004, n. 112.

Ciò premesso, si fa presente che non si è mancato di interessare, in merito a quanto rappresentato dall'interrogante, la medesima RAI la quale ha comunicato che il Consiglio di amministrazione, nella seduta dell'11 ottobre 2006, ha nominato Direttore di «Rainews 24» il dott. Corradino Mineo.

Il Ministro delle comunicazioni

GENTILONI

(6 febbraio 2007)

RUBINATO. – *Al Ministro delle infrastrutture.* – Premesso che:

dalla stampa locale si apprende che per il 16 settembre 2006 è prevista l'inaugurazione del lotto 28 – tratto Sacile-Godega – dell'autostrada A28, destinata a realizzare il collegamento tra la A4 Venezia-Trieste (svincolo Portogruaro) e la A27 Venezia-Belluno (svincolo di Conegliano) per una estensione complessiva di circa 50 chilometri e con l'attraversamento delle Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Attualmente è in esercizio il tratto ricadente nella Regione Friuli-Venezia Giulia, compreso tra l'origine e lo svincolo di Sacile Ovest, pari ad un'estensione di circa 36 chilometri, in corrispondenza con il confine regionale;

per il completamento del tratto fino a Conegliano, con innesto sulla A27, mancano ancora circa 14 chilometri: i primi 9 chilometri sono relativi al lotto 28 di cui si è annunciata l'inaugurazione; mentre per i rimanenti 5, relativi al lotto 29, il progetto sarebbe – secondo quanto recentemente comunicato dall'Anas S.p.A. – ancora in via di approvazione. In tal senso, il tratto autostradale appare ben lungi dal completamento;

l'apertura del lotto 28 in assenza del lotto 29 e della viabilità complementare determinerà un aggravio del traffico lungo la strada provinciale (s.p.) 41, che dovrà «ospitare» anche il transito dei veicoli diretti in autostrada su una strada inadeguata, di tipo urbano, attraversata da un passaggio a livello, con inevitabili ripercussioni sulla sicurezza e salute dei residenti dei centri di Codognè e Pianzano (frazione di Godega S. Urbano), oltre che probabili intasamenti sulle strade comunali di San Fior;

il protocollo d'intesa sottoscritto in data 15 aprile 2004 dalla Provincia di Treviso, da Autovie Venete, dall'ANAS e dai Comuni di Godega S. Urbano, San Fior, Colle Umberto, riguardante la realizzazione della «Variante della SP 41 di Pianzano» (meglio conosciuta come bretella), il quale stabilisce all'articolo 2 che, «ai fini del completamento dell'Autostrada A28 fino all'uscita di Godega e conseguente apertura del casello di Pianzano, sia indispensabile ed indifferibile la contestuale sistemazione dell'intersezione tra la SS 13 Pontebbana e la variante della S.P. 41 di Pianzano» (opera posta, ai sensi dell'articolo 4, integralmente a carico di Autovie Venete S.p.A.), ad oggi non è ancora stato messo in atto e pertanto manca la viabilità complementare funzionale ad assorbire il traffico diretto alla strada statale 13 Pontebbana, verso nord;

con riferimento a quest'ultima opera, in una nota del 14 settembre 2006 l'Anas S.p.A. avrebbe comunicato che lo schema del progetto definitivo è all'attenzione del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche, il quale dovrà provvedere alla Conferenza dei servizi;

inoltre, manca ancora del tutto la progettazione dell'altra opera di viabilità complementare – in carico a Veneto Strade S.p.A. in forza del protocollo d'intesa sottoscritto in data 7 gennaio 2003 dalla Provincia di Treviso e dai comuni di Codognè, Gaiarine, Orsago, Cordignano, Godega S. Urbano, S. Fior, S. Vendemmiano – relativa al collegamento tra la S.P. 41 di Pianzano e la S.P. 15 Cadoremare, funzionale ad assorbire il traffico verso Sud;

dunque, in mancanza delle opere complementari, l'apertura del lotto 28 in Pianzano di Godega di S. Urbano è destinata a comportare il riversamento sulla S.P. 41 di tutto il traffico in uscita, con grave pregiudizio per la viabilità locale e per la sicurezza di pedoni e ciclisti, mancando marciapiedi e piste ciclabili;

i Sindaci dei Comuni coinvolti nella realizzazione dell'intero tratto autostradale da tempo denunciano i ritardi nella realizzazione del lotto 29 e, pur favorevoli all'apertura del lotto 28, sollecitano il contestuale avvio delle opere di completamento a carico di Autovie Venete S.p.A. e di Veneto Strade S.p.A., anche al fine di assumere le disposizioni necessarie a garantire che l'apertura avvenga in condizioni di sicurezza per i cittadini,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire urgentemente al fine di verificare il reale stato di realizzazione della A28 e della viabilità complementare;

in particolare, quali iniziative intenda adottare affinché vengano cantierati e realizzati al più presto sia il lotto 29 che le opere complementari citate in premessa in carico ad Autovie Venete S.p.A., atteso che il relativo progetto risulta condiviso dai Comuni interessati sin dal citato protocollo d'intesa del 2004, nonché le opere complementari in carico a Veneto Strade S.p.A.;

nel frattempo, in vista dell'eventuale apertura del lotto 28, quali urgenti misure intenda adottare al fine di garantire sufficienti condizioni di sicurezza per i cittadini dei Comuni di Godega, San Fior e Codognè, eventualmente anche attraverso una razionale selezione dei flussi di traffico in entrata ed in uscita al termine del tratto autostradale del lotto 28, con particolare riferimento al traffico pesante, previo monitoraggio del traffico stesso;

se non ritenga opportuno intervenire affinché venga immediatamente convocata la Conferenza dei servizi necessaria all'approvazione del progetto della bretella di collegamento tra la A28 e la strada statale 13 Pontebbana, in carico ad Autovie Venete S.p.A.;

inoltre, se non ritenga di fornire chiarimenti circa l'eventuale sussistenza di ostacoli che possano comportare l'annullamento della procedura di aggiudicazione del lotto 29, paventati in un'intervista del 10 settembre 2006 dal vicepresidente del Veneto Luca Zaia, secondo cui un

gruppo di ambientalisti sarebbe «intenzionato ad impugnare davanti all'Unione Europea il bando per l'ultimo tratto, chiedendo l'apertura di una procedura di infrazione contro l'Italia»;

infine se, alla luce di quanto esposto e in relazione ad ogni eventuale accertamento che vorrà disporre, non ritenga opportuno anche verificare l'effettiva sussistenza delle risorse finanziarie necessarie al completamento delle opere, nonché l'esistenza di eventuali responsabilità per l'ingiustificabile ritardo nella consegna dei lavori rispetto ai tempi programmati.

(4-00515)

(19 settembre 2006)

RISPOSTA. – L'Autostrada A 28 ha origine da Portogruaro (A4) e percorre il territorio della Regione Friuli passando per Pordenone ricollegandosi alla A 27 in territorio della Regione Veneto presso Conegliano, per uno sviluppo complessivo di circa 50 chilometri.

Come giustamente rilevato dall'interrogante, fino a pochi mesi fa era in esercizio la sola tratta da Portogruaro a Sacile, al confine con la Regione Veneto, per circa 36 chilometri.

Nel vigente piano finanziario della società concessionaria Autovie Veneto, di cui alla convenzione con l'ANAS del 7 dicembre 1999, era prevista la realizzazione tra il 1999 ed il 2003 degli ulteriori 14 chilometri di percorso fino a Conegliano, articolati in due lotti: lotto 28 (da Sacile Ovest a Godega di S. Urbano) di 9 chilometri e lotto 29 di completamento (5 chilometri).

Il lotto 28 è stato aperto al traffico il 19 settembre 2006; sull'esecuzione dei lavori hanno influito pesantemente anche le difficoltà di reperimento del materiale inerte da rilevato. È in corso di definizione il contenzioso insorto con la ditta appaltatrice.

L'apertura al traffico, senza la realizzazione del lotto 29 e senza la realizzazione del complesso sistema di interventi di viabilità complementare, concordato con gli enti locali, ha effettivamente determinato un sovraccarico di traffico lungo la strada provinciale n. 41, tanto da indurre la concessionaria, di intesa con le Prefetture di Pordenone e Treviso e le relative amministrazioni provinciali, a disporre il divieto di transito dei mezzi pesanti in direzione nord del lotto 28.

Quanto ai detti interventi di viabilità complementare, si precisa che essi sono per lo più da realizzarsi a cura della società regionale «Veneto Strade»; rimane di competenza della concessionaria Autovie Venete l'intervento relativo alla variante della strada provinciale n. 41 di Pianzano (detta «la bretella» in quanto assicura il collegamento tra A28 e strade statale 13 Pontebbana).

La definizione progettuale di tale intervento è stata lunga e complessa, anche a seguito delle richieste di varianti degli enti locali; il progetto definitivo è stato recentemente oggetto di approvazione in sede di

Conferenza di Servizi presso il Ministero con prescrizioni relative ad un sottopasso ferroviario.

Per quanto riguarda il lotto 29 (di completamento della A 28) tra Godèga di S. Urbano e Conegliano, il relativo progetto definitivo è stato approvato con provvedimento del 3 novembre 2006, dall'ANAS; sono in corso gli adempimenti relativi alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni ambientali sul progetto definitivo e per sottoporre il progetto esecutivo all'ANAS entro le prossime settimane.

Nel frattempo sono state eseguite le procedure per la prequalificazione delle imprese esecutrici con gara ad evidenza pubblica (pubblicazione del bando di gara il 18 agosto 2006, scadenza termini per la prequalificazione il 25 settembre 2006).

Si prevede che entro breve tempo possano essere spedite le lettere di invito e che nella primavera prossima si possa giungere all'aggiudicazione dell'appalto.

Non risultano ad oggi ricorsi né avverso la procedura concorsuale né avverso provvedimenti di approvazione del progetto.

Sono in corso le procedure di acquisizione dei sedimi dell'intervento per il quale è già stata effettuata la dichiarazione di pubblica utilità.

Quanto alla copertura di spesa degli interventi a carico della concessionaria, si fa presente che, allo stato, pur essendo ampiamente superati gli importi previsti nel piano finanziario del dicembre 1999, per i due lotti 28 e 29, la società potrà proseguire nella realizzazione fino al limite degli investimenti previsti del piano finanziario vigente essendo presenti ulteriori ritardi su altri investimenti oggi non ancora eseguibili.

Tutte le situazioni di eventuale ingiusto vantaggio economico derivanti da ritardo nell'esecuzione degli investimenti che dovessero risultare, in base alla nuova normativa di settore prevista nei commi 82-90 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazione, dalla legge 286 del 2006, saranno analizzate accuratamente e potranno dar luogo a recuperi in sede di aggiornamento del piano finanziario e di redazione della nuova «convenzione unica», introdotta dalla precitata nuova normativa.

Il Ministro delle infrastrutture

DI PIETRO

(12 febbraio 2007)

SACCONI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che nel giorno venerdì 30 giugno 2006 un evento atmosferico improvviso e di violenza straordinaria ha investito alcuni comuni del Veneto causando rilevanti danni a cose e persone, incluso il decesso di un cittadino, si chiede di conoscere quali iniziative il Governo intenda adottare per risarcire le abitazioni e le attività produttive colpite, accogliendo la richiesta delle ammi-

nistrazioni comunali interessate, le quali hanno rilevato esservi le condizioni per il riconoscimento dello «stato di calamità naturale».

(4-00223)

(4 luglio 2006)

SELVA. – *Ai Ministri dell'interno e dello sviluppo economico.* – Premesso che:

giovedì 29 giugno 2006 un temporale eccezionale, accompagnato da un fortissimo vento, si è abbattuto su gran parte del territorio della provincia di Treviso, provocando danni ingenti sia alle abitazioni, sia agli insediamenti produttivi, non risparmiando gravi danni alle linee elettriche, telefoniche ed alle restanti infrastrutture;

numerose sono anche le segnalazioni relative ai danni provocati alle coltivazioni ed alle strutture agricole;

l'evento ha interessato una cinquantina di comuni situati nella fascia pedemontana e nella pianura immediatamente prospiciente;

l'impegno generoso della Provincia di Treviso e delle locali amministrazioni non è tuttavia sufficiente a riportare alla normalità i territori colpiti, e le spese sono senza dubbio esorbitanti rispetto alle esigue risorse economiche a disposizione,

si chiede di sapere se il Governo intenda riconoscere lo stato di «calamità naturale» e attivare con urgenza tutte le misure, previste dalle norme, che possano concorrere al ripristino delle normali condizioni di vita attiva in una provincia d'Italia fra le più produttive in ogni settore dell'industria grande, piccola e media, dell'agricoltura, dell'edilizia, dei servizi di trasporto e del commercio nazionale ed estero.

(4-00306)

(18 luglio 2006)

RISPOSTA. (*) – Il 29 giugno 2006 un'ampia fascia del territorio veneto è stata interessata da un'ondata di maltempo che ha colpito, in particolare, le province di Treviso, Verona e Vicenza.

L'evento atmosferico ha creato situazioni d'emergenza per le quali è stato richiesto l'intervento dei Vigili del fuoco e dei volontari della protezione civile, soprattutto per la rimozione di rami ed alberi dalle sedi stradali e dagli edifici. La caduta degli alberi causata dalle forti raffiche di vento ha interessato anche le linee aeree dell'Enel, della Telecom e la linea ferroviaria Montebelluna – Castelfranco Veneto con la conseguente interruzione dei servizi essenziali.

L'emergenza creatasi, quindi, è stata affrontata mediante interventi attuati da enti ed amministrazioni competenti in via ordinaria, con il mo-

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

nitoraggio della Sala situazioni Italia del Dipartimento della protezione civile, in costante contatto con la Sala operativa della Regione Veneto.

Per quanto riguarda la quantificazione dei danni, presso l'amministrazione provinciale di Treviso, sono pervenute segnalazioni da parte dei Comuni per danni a proprietà private e pubbliche pari a circa 26.500.000 euro.

A seguito degli avversi eventi atmosferici la Regione Veneto, con nota del 12 luglio 2006, ha inoltrato formale richiesta per la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 per le province di Treviso, Verona e Vicenza.

Dall'istruttoria esperita dal Dipartimento della protezione civile, tenendo conto di quanto rappresentato dalla Regione Veneto, si è potuto accertare la sussistenza dei presupposti necessari per adottare la dichiarazione dello stato di emergenza e, pertanto, il predetto Dipartimento ha comunicato, in data 4 agosto 2006, gli esiti dell'istruttoria alla Regione interessata, rappresentando contestualmente, tuttavia, la carenza di risorse finanziarie statali da destinare allo scopo, eventualmente sopperibili con mezzi finanziari tratti dal bilancio regionale.

Pertanto, il Dipartimento della protezione civile ha chiesto, alla Regione, di confermare l'intendimento di dare ugualmente seguito alla richiesta di dichiarazione d'emergenza sia pure nell'accennata prospettiva di una carenza di risorse finanziarie statali.

In merito, la Regione Veneto non ha fornito alcun riscontro.

Per quanto riguarda i danni causati all'agricoltura, su proposta della Regione Veneto, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in data 14 novembre 2006, ha emesso il decreto di declaratoria con il quale sono stati attivati gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale.

Infatti, con detto provvedimento, ai sensi del decreto legislativo del 29 marzo 2004, n. 102, e conformemente alla richiesta regionale, a favore delle aziende agricole danneggiate, in misura non inferiore al 30 per cento e per i danni alle strutture aziendali ed alle scorte, possono essere concessi, a titolo di indennizzo, contributi in conto capitale fino al cento per cento dei costi effettivi.

*Il Ministro per i rapporti con il Parlamento
e le riforme istituzionali*

CHITI

(13 febbraio 2007)

TOMASSINI, BIANCONI, LORUSSO, CARRARA, GHIGO, COLLI. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

il 13 ottobre 2006 è stata depositata la sentenza della Corte costituzionale n. 328/2006 con la quale è stato annullato il decreto del Ministro della salute 31 maggio 2004 recante «Requisiti delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie»;

si è così determinato di fatto un vuoto legislativo, togliendo alle società scientifiche e alle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie il loro naturale diritto di essere parte in causa nel processo di formazione medica;

tale vuoto legislativo comporterà pesanti ripercussioni negative sulla formazione continua del personale sanitario attraverso il sistema di educazione continua in medicina (ECM) oltre a privare le associazioni della legittima aspettativa di ottenere il riconoscimento ministeriale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che il tema del riconoscimento delle società medico-scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie sia prioritario e tale da richiedere interventi tempestivi e indifferibili;

quali ulteriori provvedimenti normativi ritenga di dover proporre per colmare il vuoto normativo che si è venuto a creare con l'annullamento del decreto del Ministro della salute 31 maggio 2004;

come il Ministro pensi di organizzare il sistema ECM, dal momento che ha dichiarato pubblicamente di volerlo rivedere e quali siano i tempi di tale revisione.

(4-00763)

(24 ottobre 2006)

RISPOSTA. – La sentenza n. 328/2006 della Corte costituzionale ha annullato il decreto ministeriale 31 maggio 2004 concernente l'individuazione dei requisiti necessari alle società scientifiche e alle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie ai fini del riconoscimento da parte del Ministero della salute nell'ambito delle attività formative previste dalla Educazione continua in medicina (ECM). La sentenza è stata pronunciata a seguito di un ricorso, proposto dalla Provincia Autonoma di Trento, per il regolamento del conflitto di attribuzioni su materia ritenuta di competenza dell'ente suddetto.

La Consulta ha rilevato la non competenza dello Stato, e nella fattispecie del Ministero, in merito alla definizione dei suddetti requisiti e al loro conseguente riconoscimento quali soggetti formatori in ECM (*ex articolo 16-ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).

Contestualmente, è ribadito che non spetta allo Stato il potere di «attribuire i relativi poteri amministrativi di verifica dei predetti requisiti, di riconoscimento e di revoca ad un organo statale»; di conseguenza, tale giudizio pone un preciso limite alla potestà dell'amministrazione statale non già rispetto alle sole società scientifiche bensì anche a tutti i soggetti formatori che intendano accreditarsi nel sistema ECM.

Deve essere precisato, peraltro, che l'organismo che ha stabilito i requisiti minimi dei soggetti formatori è la Commissione nazionale per la formazione continua, in quanto il Ministero si è limitato a svolgere le funzioni di verifica e controllo sui soggetti e sugli atti autorizzatori di eventi formativi, sul rispetto delle disposizioni di legge sia quelle relative alle

norme sull'autocertificazione sia quelle sul conflitto di interessi, nonché sulle direttive sancite dalla predetta Commissione.

Inoltre, gli atti della Commissione, di natura generale, devono essere ratificati dalla Conferenza permanente tra Stato e Regioni e Province Autonome, secondo l'Accordo Stato-Regioni del 20 dicembre 2001.

La Corte costituzionale, nell'annullare il decreto ministeriale, ha ribadito il concetto della competenza regionale e delle due Province di Trento e Bolzano sulla formazione professionale.

Quanto invece alle competenze della suddetta Commissione, la quale, *ex lege*, è costituita con decreto del Ministro della salute, che la presiede, la Consulta ha confermato le prerogative ad essa concesse dalla fonte normativa istitutiva della formazione continua (decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229).

In vista della imminente conclusione del quinquennio sperimentale dell'ECM 2002-2006, di concerto con l'Assessore alla sanità della Regione Toscana, il Ministro della salute ha proposto alle Regioni la proroga dell'attuale sistema di accreditamento di specifiche attività formative residenziali.

La Conferenza permanente Stato-Regioni ha approvato un accordo-ponte, il cui obiettivo prevalente è quello di pervenire ad una sollecita messa a regime del sistema di educazione continua in medicina in Italia, in particolare per quanto concerne l'accredimento dei *provider*; pertanto è stata costituita una Commissione Ministero-Regioni che dovrà, entro il 28 febbraio 2007, definire un progetto condiviso e consentire l'adozione delle iniziative utili alla sua completa implementazione.

L'Accordo prevede la proroga di 6 mesi del regime sperimentale per consentire agli organizzatori degli eventi per i primi sei mesi del 2007 di continuare a registrare i corsi e i convegni (eventi e progetti formativi) nel sito istituzionale del Ministero per la richiesta di accreditamento degli stessi, con la possibilità di registrare anche le edizioni di corsi e progetti, già accreditati negli anni precedenti e che intendono replicare nel 2007.

Il debito formativo resta di 30 crediti formativi (minimo 15, massimo 60) fino a soddisfare l'intero debito formativo che, complessivamente, è di 150 crediti per il periodo sperimentale 2002-2007; i crediti già acquisiti dagli operatori sanitari in numero eccedente rispetto a quello stabilito per il periodo appena concluso saranno validi per il periodo 2002-2007.

Il Sottosegretario di Stato per la salute

ZUCHELLI

(6 febbraio 2007)

VALPIANA, CAPELLI. – *Al Ministro dell'istruzione.* – Premesso che:

nell'aprile 2005 gli agenti della ditta italiana VDS Italia, che propone il noleggio dei libri scolastici in modo analogo a quanto viene fatto

tradizionalmente in Olanda, si sono indirizzati alle scuole ENIS, European Network for Innovative Schools, ai fini di un eventuale analogo servizio;

tra le altre scuole si sono rivolte all'ITIS Galileo Ferraris di Verona, il cui Preside, ing. Dino Poli, in considerazione del notevole vantaggio economico per le famiglie di questo sistema per offrire ai ragazzi l'uso dei libri di testo, ha presentato la proposta di noleggio in Consiglio di Istituto, che ha deliberato in tal senso. A seguito di ciò, gli operatori VDS hanno presentato l'offerta agli studenti e poi ai genitori per l'iscrizione 2005/6 nelle assemblee corrispondenti: hanno aderito 53 studenti delle classi prime, che poi in settembre hanno ritirato i libri in un locale della scuola concesso appositamente, su richiesta dei genitori, senza alcun onere per la scuola;

nel dicembre 2005 alcune lettere da parte del Ministero (ing. Musement, responsabile delle nuove tecnologie, che dichiarava di non aver parlato con gli operatori VDS, i quali invece possedevano i verbali ed avevano avuto da lui stesso gli elenchi delle scuole ENIS) e della Direzione regionale di Venezia, chiedevano chiarimenti su contatti e procedure seguite;

nel gennaio 2006 una lettera degli agenti librari veronesi, riuniti nell'associazione Anarpe, manifestava il disappunto, vietando ai propri associati di propagandare le novità librarie in quella scuola e di concedere saggi gratuiti agli insegnanti.

altri istituti intanto si dichiaravano interessati al noleggio, ma sono stati diffidati dagli operatori librari con colloqui anche intimidatori, tanto che poi, per evitare conflitti, nessun altro Istituto ha accettato il noleggio e tutti hanno ripiegato su altre forme di facilitazione, il comodato e l'azione con Poste italiane;

ma intanto succedeva anche dell'altro a livello normativo: il 20 febbraio 2006 usciva la circolare ministeriale sulle nuove adozioni, perfettamente uguale alle precedenti, salvo un'ultima scarna riga aggiunta in cui si affermava che il noleggio dei libri scolastici era vietato; nulla invece veniva aggiunto sul limite di spesa indicato per ogni scuola, fermo e non citato da ormai 4 anni, e regolarmente superato, per quanto risulta alle interroganti, in quasi tutte le scuole. Di qui articoli sui giornali in merito ai crimini di chi proponeva il noleggio e la minaccia della detenzione carceraria per chi aderiva;

la circolare, anche in relazione all'interrogazione 4-19993 presentata dalla prima interrogante alla Camera dei deputati nella XIV legislatura, veniva ben presto modificata. Nella nuova circolare, limitata alla regolamentazione del noleggio, si precisava che «tale attività è consentita a condizione che il titolare dei diritti sul testo oggetto del noleggio rilasci una specifica autorizzazione»;

la VDS Italia, su invito del Preside, mandava certificazione formale del rispetto della normativa, con dichiarazione dei 3 sindacati confederali (datata 30 aprile 2006) che conferma come i diritti degli autori siano tutelati anche col noleggio dei libri scolastici; ed infine inviava una comunicazione in cui riportava il nuovo contratto nazionale a tutela

dei diritti d'autore, delle opere di intelletto e di ingegno, in cui si sanciva la regolarità del noleggio dei libri scolastici presso le ditte riportate;

per l'anno scolastico 2005/2006 in Consiglio di istituto i genitori, riunitisi in Comitato, accettavano di firmare e rinnovare tale convenzione;

a fine anno così si calendarizzava la fase della restituzione dei libri noleggiati, con possibilità del riscatto e della vendita dell'usato, indicando le quote ed i risparmi sulle spese, sempre notevoli, e si preparavano i nuovi possibili noleggi dei nuovi iscritti per l'anno successivo.

a questo punto il Preside riceveva diffide e lettere, da parte dello studio legale milanese Daffarra & Partners, dell'Associazione degli editori e dell'Associazione dei librai, ed ultimamente ancora della Direttrice generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Veneto, dott.ssa Palumbo;

l'opposizione da parte dei librai e delle loro associazioni, volta a contrastare la tutela di un interesse collettivo in nome di esigenze corporative, alla legittima scelta dei genitori di risparmio sul costo dei libri di testo, molto oneroso specie nella scuola superiore, ha trovato un oggettivo contrasto nelle iniziative dell'amministrazione scolastica, sia a livello centrale che periferico;

il contenimento dei costi sostenuti per l'acquisto dei libri di testo è infatti, al centro di diverse iniziative sostenute con fondi pubblici, tanto che alcune Regioni hanno legiferato e altre stanno legiferando, a partire dal principio di garantire il diritto allo studio a fasce sempre più vaste della popolazione scolastica, anche oltre la scuola dell'obbligo, nel senso di prevedere la concessione in comodato dei libri di testo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che il noleggio dei libri di testo, che tanto può giovare ai bilanci familiari, vada incentivato, invece che scoraggiato o comunque lasciato alla libera determinazione delle istituzioni scolastiche;

se non ritenga opportuno chiarire, con nuovo atto destinato ai Direttori generali degli Uffici scolastici regionali, definitivamente la questione, dal momento che nella legge 248 del 18 agosto 2000, «Nuove norme di tutela del diritto d'autore», non pare contenuto alcun divieto formale per il noleggio;

se non ritenga opportuno diffondere una nuova circolare che, nel rispetto delle autonomie delle Regioni e delle istituzioni scolastiche in materia, chiarisca i reali termini di applicazione della legge, in modo da non impedire innovative sperimentazioni a favore del contenimento del costo della vita e dei bilanci familiari e di effettivo sostegno al diritto allo studio.

(4-00500)

(19 settembre 2006)

RISPOSTA. – Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto con la quale, nel rappresentare l'iniziativa dell'istituto «Galileo

Ferraris» di Verona riguardante il noleggio dei libri di testo, si chiedono iniziative per il contenimento dei costi dei libri scolastici.

Al riguardo il Dirigente generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Veneto ha fatto presente che appena venuto a conoscenza dell'iniziativa in parola ha invitato il dirigente scolastico dell'istituto «Galileo Ferraris» di Verona a rispettare le circolari ministeriali emanate in materia, ed in particolare la circolare n. 15 del 20 febbraio 2006, che ha previsto il divieto del noleggio delle opere d'ingegno, e la circolare n. 30 del 24 marzo 2006, che lo consente solo previa specifica autorizzazione, conformemente alla normativa in materia di diritto d'autore.

Il medesimo Dirigente ha precisato anche che, avendo riscontrato che in numerose istituzioni scolastiche era stato superato il tetto di spesa fissato dal decreto ministeriale del 5 giugno 2006, prot. n. 5333, ha richiamato la personale diretta responsabilità dei capi d'istituto ad assicurare il rispetto della normativa vigente – ferme restando le competenze degli organi collegiali – ed ha invitato i medesimi dirigenti scolastici ad attenersi all'interno dei margini di flessibilità di spesa consentiti.

Con riguardo alla problematica relativa al costo dei testi la legge 27 dicembre 2006, n. 296, finanziaria 2007, al comma 628, prevede che: «La gratuità parziale dei libri di testo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è estesa agli studenti del primo e del secondo anno dell'istruzione secondaria superiore». Il disposto del comma 3 del medesimo articolo 27 si applica anche per il primo e per il secondo anno dell'istruzione secondaria superiore e si applica, altresì, limitatamente all'individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria, agli anni successivi al secondo. Le istituzioni scolastiche, le reti di scuole e le associazioni dei genitori sono autorizzate al noleggio di libri scolastici agli studenti e ai loro genitori.

Il successivo comma 629 prevede inoltre che «Le amministrazioni interessate possono, a fronte di particolari esigenze, disporre che il beneficio previsto dall'articolo 27, comma 1, della citata legge n. 448 del 1998 sia utilizzato per l'assegnazione, anche in comodato, dei libri di testo agli alunni, in possesso dei requisiti richiesti che adempiono l'obbligo scolastico».

Il Vice Ministro della pubblica istruzione

BASTICO

(5 febbraio 2007)